MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/01
DI
ENERGIA CORRENTE S.R.L.

PARTE GENERALE

INDICE

1. LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

1.1. IL REGIME GIURIDICO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche solo il *"Decreto"*), emanato in esecuzione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto nell'ordinamento giuridico nazionale "*la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", in ottemperanza agli obblighi previsti da strumenti internazionali e, in specie, comunitari, i quali dispongono la previsione di paradigmi di responsabilità delle persone giuridiche e di un corrispondente sistema sanzionatorio, che colpisca la criminalità d'impresa.

L'istituzione della responsabilità amministrativa delle società nasce dalla considerazione che frequentemente le condotte illecite commesse all'interno dell'impresa, lungi dal conseguire ad un'iniziativa privata del singolo, rientrano piuttosto nell'ambito di una diffusa politica aziendale e conseguono a decisioni di vertice dell'Ente medesimo.

Tale responsabilità, benché definita *"amministrativa"* – in quanto comporta l'applicazione di sanzioni amministrative (dalle più blande sanzioni pecuniarie fino ad arrivare alle più pesanti misure interdittive, ivi compresa la sanzione più grave dell'interdizione dall'esercizio dell'attività) –, presenta i tratti della responsabilità penale in quanto consegue alla commissione di determinati reati previsti dal medesimo Decreto (c.d. "reati presupposto") e può essere sanzionata solo dal Giudice penale nel contesto garantistico del processo penale, se sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore. La stessa Relazione al D. Lgs. 231/2001 parla di *"nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo"* . Tale responsabilità si aggiunge alla responsabilità penale dei soggetti che abbiano realizzato il fatto illecito (autori materiali del reato) ed è autonoma rispetto ad essa, sussistendo anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, oppure nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

I destinatari della disciplina prevista dal Decreto 231. Il Decreto 231 indica come destinatari *"gli enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica"* (art. 1, comma 2).

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

La disciplina, invece, non si applica *"allo Stato, agli enti pubblici-territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale"* (art. 1, comma 3).

Alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale, nella platea dei destinatari del Decreto figurano anche società di diritto privato che esercitino un pubblico servizio - per esempio in base a un rapporto concessorio - e società controllate da pubbliche amministrazioni.

In particolare, le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 28699 del 2010 hanno ritenuto le s.p.a. a partecipazione mista pubblico-privata soggette al decreto 231. Infatti, considerata la forma societaria, esse sono qualificate come Enti a carattere economico che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale, ma al più intercettano nella loro attività valori di rango costituzionale.

Al contrario, è stato superato il tentativo di includere le imprese individuali tra i destinatari della disciplina della responsabilità da reato degli Enti. La giurisprudenza di legittimità ha infatti confermato che il decreto 231 può applicarsi solo ai soggetti collettivi (Cass., VI sez. pen., 30085/2012).

I requisiti oggettivi di imputabilità della responsabilità all'Ente. Innanzitutto, occorre la commissione di uno dei reati-presupposto indicati in via tassativa dal Decreto 231, negli articoli 24 e seguenti.

Il principio di tassatività dei reati che possono comportare la responsabilità dell'Ente è stato messo in discussione da un orientamento interpretativo dottrinale emerso in relazione al reato-presupposto di autoriciclaggio (art. *25-octies*, D. Lgs. 231/01). Al riguardo, si registrano due orientamenti: da un lato, quello per cui la responsabilità dell'Ente sarebbe limitata ai casi in cui il reato base dell'autoriciclaggio sia anche uno dei reati-presupposto indicati nel Decreto 231; dall'altro, quello per cui la richiamata responsabilità si configurerebbe anche in presenza di ulteriori fattispecie di reato-base. Si rileva che, per effetto dell'interpretazione estensiva (la seconda sopra richiamata), l'Ente potrebbe incorrere nella responsabilità amministrativa dipendente da reato anche in relazione a fattispecie criminose estranee al catalogo contenuto nel Decreto 231. Tale catalogo perderebbe la natura tassativa e risulterebbe integrato attraverso il rinvio indeterminato a ulteriori fattispecie di reato, con la conseguente difficoltà di predisporre adeguate misure di prevenzione e il rischio di allargare l'ambito di applicazione dei Modelli 231 a ulteriori aree di compliance non ricomprese nell'ambito del Decreto 231.

Ulteriori problemi con il principio di tassatività discendono dall'introduzione nel Decreto 231 dell'art. 25-*octies*.1[1] e, in particolare, del comma 2 di tale articolo. Quest'ultima disposizione normativa, nel

[1] L'art. 25-octies.1 è stato introdotto con l'art. 3, comma 1 del D. Lgs. 184/2021, emanato in Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

prevedere la sanzionabilità di <<ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale>>, a condizione che abbia ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, apre la via alla potenziale rilevanza ai sensi del Decreto di numerosi reati che non sono espressamente previsti nel catalogo del medesimo, venendo così astrattamente ad includere qualsiasi ipotesi di cui ai Titoli VII e XIII c.p., sotto il solo comune denominatore del relativo oggetto.

In secondo luogo, la responsabilità dell'Ente può sussistere soltanto in relazione al reato-presupposto commesso da parte di uno dei seguenti soggetti qualificati:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e che svolgono, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso. Si tratta di soggetti che, in considerazione delle funzioni che svolgono, vengono denominati *"apicali"*;
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali.

Inoltre, l'Ente può essere ritenuto responsabile dell'illecito se il reato è stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio.

Se l'interesse manca del tutto perché il soggetto qualificato ha agito per realizzare un interesse esclusivamente proprio o di terzi, l'impresa non è responsabile. Al contrario, se un interesse dell'ente - sia pure parziale o marginale - sussisteva, l'illecito dipendente da reato si configura anche se non si è concretizzato alcun vantaggio per l'impresa, la quale potrà al più beneficiare di una riduzione della sanzione pecuniaria.

Nella decodificazione di tale criterio di imputazione, l'aspetto più controverso attiene all'interpretazione dei termini *"interesse"* e *"vantaggio"*.

Secondo l'impostazione tradizionale, elaborata con riferimento ai delitti dolosi, l'interesse ha un'indole soggettiva. Si riferisce alla sfera volitiva della persona fisica che agisce ed è valutabile al momento della condotta: la persona fisica non deve aver agito contro l'impresa. Se ha commesso il reato nel suo interesse personale, affinché l'ente sia responsabile è necessario che tale interesse sia almeno in parte coincidente con quello dell'impresa (cfr. anche Cass., V Sez. pen., sent. n. 40380 del 2012). Al riguardo, si segnala il più recente e prevalente orientamento della Cassazione, che sembra evidenziare la nozione di interesse anche in chiave oggettiva, valorizzando la componente finalistica della condotta (Cass., II Sez. pen., sent. n. 295/2018; Cass., IV Sez. pen., sent. n. n. 3731/2020).

falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio.

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

Per contro, il vantaggio si caratterizza come complesso dei benefici - soprattutto di carattere patrimoniale - tratti dal reato, che può valutarsi successivamente alla commissione di quest'ultimo (cfr. anche Cass., II Sez. pen., sent. n. 295/2018), anche in termini di risparmio di spesa (cfr. anche Cass., IV Sez. pen., sent. n. 31210/2016, Cass., IV Sez. pen., sent. n. n. 3731/2020).

Tuttavia, quando il catalogo dei reati-presupposto è stato esteso per includervi quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del decreto 231) e poi i reati ambientali (art. 25 undecies), si è posto un problema di compatibilità del criterio dell'interesse o vantaggio con i reati colposi.

La giurisprudenza ha ritenuto che nei reati colposi l'interesse o vantaggio dell'ente andrebbero valutati con riguardo all'intera fattispecie di reato, non già rispetto all'evento dello stesso. Infatti, mentre nei reati-presupposto dolosi l'evento del reato ben può corrispondere all'interesse dell'ente, non può dirsi altrettanto nei reati-presupposto a base colposa, attesa la contro-volontà, che caratterizza questi ultimi ai sensi dell'articolo 43 del codice penale.

Si pensi, infatti, ai reati in materia di salute e sicurezza: difficilmente l'evento lesioni o morte del lavoratore può esprimere l'interesse dell'ente o tradursi in un vantaggio per lo stesso.

In questi casi, dunque, l'interesse o vantaggio dovrebbero piuttosto riferirsi alla condotta inosservante delle norme cautelari. Così, l'interesse o vantaggio dell'ente potrebbero ravvisarsi nel risparmio di costi per la sicurezza ovvero nel potenziamento della velocità di esecuzione delle prestazioni o nell'incremento della produttività, sacrificando l'adozione di presidi antinfortunistici, come in tempi più recenti ribadito dalla Corte di Cassazione (cfr. anche Cass., IV Sez. pen., sent. n. 16713/2018, Cass., IV Sez. pen., sent. n. 48779/2019, Cass. pen. Sez. III, sent. n. 3157/2019, Cass., IV Sez. pen., sent. n. 3731/2020).

A partire da queste premesse, alcune pronunce giurisprudenziali hanno ravvisato l'interesse nella «tensione finalistica della condotta illecita dell'autore volta a beneficiare l'ente stesso, in forza di un giudizio ex ante, ossia da riportare al momento della violazione della norma cautelare». Si ritengono imputabili all'Ente solo le condotte consapevoli e volontarie finalizzate a favorire l'Ente. Per contro, sarebbero irrilevanti le condotte derivanti dalla semplice imperizia, dalla mera sottovalutazione del rischio o anche dall'imperfetta esecuzione delle misure antinfortunistiche da adottare.

Altra parte della giurisprudenza e della dottrina ha invece inteso anche il criterio dell'interesse in chiave oggettiva, riferendolo alla tendenza obiettiva o esteriormente riconoscibile del reato a realizzare un interesse dell'ente. Si dovrebbe, dunque, di volta in volta accertare solo se la condotta che ha determinato l'evento del reato sia stata o meno determinata da scelte rientranti oggettivamente

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.
Energia Corrente S.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

nella sfera di interesse dell'ente. Con la conseguenza che in definitiva, rispetto ai reati colposi, il solo criterio davvero idoneo ad individuare un collegamento tra l'agire della persona fisica e la responsabilità dell'ente, sarebbe quello del vantaggio, da valutarsi oggettivamente ed *ex post*.

La prima tesi, che tiene distinti interesse e vantaggio anche nei reati colposi, pare riflettere più fedelmente il sistema del decreto 231, che mostra di considerare disgiuntamente i due concetti.

I requisiti soggettivi di imputabilità della responsabilità dell'Ente. Sul piano soggettivo, l'Ente risponde se non ha adottato le misure necessarie ad impedire la commissione di reati del tipo di quello realizzato.

In particolare, se il reato è commesso da soggetti apicali, l'Ente è responsabile se non dimostra che:

- ha adottato ma anche efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e gestione idonei a impedire reati della specie di quello commesso (art. 6, comma 1, lett. a, Decreto 231);
- ha istituito un Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il quale abbia effettivamente vigilato sull'osservanza dei Modelli;
- il reato è stato commesso per fraudolenta elusione dei Modelli da parte del soggetto apicale infedele.

Quando il fatto è realizzato da un soggetto sottoposto, la Pubblica Accusa deve provare che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza da parte degli apicali. Questi obblighi non possono ritenersi violati se prima della commissione del reato l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 7, comma 2).

Tale Modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Dunque, l'efficace attuazione del Modello richiede, in via principale: a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello; c) adeguate iniziative di formazione e informazione del personale.

Infine, occorre considerare che la responsabilità dell'impresa può ricorrere anche se il delitto-presupposto si configura nella forma del tentativo (art. 26, Decreto 231), vale a dire quando il soggetto

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

agente compie atti idonei in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica (art. 56 c.p.). In tal caso, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà. Inoltre, l'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Ipotesi di concorso nel reato ai fini della valutazione della responsabilità dell'Ente. È importante sottolineare che la responsabilità dell'Ente può sussistere anche laddove il dipendente autore dell'illecito abbia concorso nella sua realizzazione con soggetti estranei all'organizzazione dell'Ente medesimo.

Tale ipotesi è chiaramente rappresentata nel codice penale e, in particolare, negli artt. 110 c.p. (<<Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita.>>) e 113 c.p. (<<Nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso.>>). Risulta, invece, non altrettanto immediata la sua rilevanza ai fini del Decreto 231.

Diversi possono essere i settori di *business* nei quali può annidarsi più facilmente il rischio del coinvolgimento in concorso del dipendente e quindi, ricorrendone i presupposti di interesse e/o vantaggio, dell'Ente. In particolare, rilevano i rapporti connessi agli appalti e, in generale, i contratti di *partnership*.

A titolo esemplificativo, si fa riferimento alla possibilità di concorrere a titolo di colpa nei reati presupposto in materia di salute e sicurezza sul lavoro (omicidio e lesioni colpose), laddove alla violazione colposa dell'obbligo della ditta appaltatrice di adottare adeguate misure preventive, cui consegua l'evento delittuoso, abbiano contribuito i criteri economici di aggiudicazione dell'appalto adottati dalla committente o, ancor di più, la violazione dell'obbligo di valutare la congruità dei costi della sicurezza (art. 26, co. 6, d. lgs. n. 81/2008).

Analoghe considerazioni possono essere fatte con riguardo ai reati-presupposto in materia ambientale. Si pensi, ad esempio, ai reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, d. lgs. n. 152/2006), nei casi di mancata valutazione preliminare del committente circa la sussistenza dei requisiti di legge in capo alle ditte potenziali appaltatrici, ovvero di accettazione pedissequa di condizioni economiche di particolare vantaggio, se non addirittura fuori mercato.

Altro ambito è quello riguardante il rischio di partecipazione concorsuale da parte del committente che manchi di considerare - o escluda in modo non motivato - taluni indici di valutazione previsti per legge ai fini della selezione dei propri *partners* commerciali.

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

In proposito rilevano, ad esempio, le c.d. *white lists*[2] previste dalla legge n. 190/2012 e disciplinate dal DPCM del 18 aprile 2013, entrato in vigore il 14 agosto 2013. In attuazione di questa disciplina, presso le Prefetture è stato istituto l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio. L'iscrizione nell'elenco, che è di natura volontaria, soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio dell'attività per cui è stata disposta l'iscrizione ed è valida per dodici mesi, salvi gli esiti delle verifiche periodiche.

Al riguardo, si rileva che la mancata valutazione di tali indici di rischio può determinare l'accertamento di un'ipotesi concorsuale in ordine a gravi reati-presupposto. In questi casi, peraltro, non si può escludere il rischio che l'impresa committente venga coinvolta a titolo di colpa nei reati intenzionalmente compiuti dalle imprese criminali, per aver trascurato di valutare in via preliminare il suo potenziale partner alla luce delle specifiche indicazioni di pericolosità previste dalla legge.

In questo senso, si richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui *"È ammissibile il concorso colposo nel delitto doloso sia nel caso di cause colpose indipendenti, che nel caso di cooperazione colposa, purché, in entrambe le ipotesi, il reato del partecipe sia previsto anche nella forma colposa e nella sua condotta siano effettivamente presenti tutti gli elementi che caratterizzano la colpa. È, pertanto, necessario che il soggetto sia titolare di una posizione di garanzia o di un obbligo di tutela o di protezione e che la regola cautelare dal medesimo inosservata sia diretta ad evitare anche il rischio dell'atto doloso del terzo, risultando dunque quest'ultimo prevedibile per l'agente"* (Cass., IV Sez. pen., sent. n. 34285 del 2011).

Il concorso nel reato può rilevare ai fini della responsabilità dell'Ente anche nella particolare ipotesi del c.d. concorso dell'*extraneus* nel reato *"proprio"*. In particolare, la responsabilità in concorso dell'*extraneus* può ricorrere laddove costui, consapevole della particolare qualifica soggettiva del suo *partner* criminale (es. pubblico ufficiale, testimone, sindaco, ecc.), concorra nella condotta di reato proprio a quest'ultimo ascrivibile (es. abuso in atti d'ufficio). In tal caso, l'*extraneus* risponderà in concorso del medesimo reato previsto a carico del soggetto qualificato. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che *"ai fini dell'applicabilità dell'art. 117 c.p., che disciplina il mutamento*

[2] Le attività imprenditoriali iscrivibili nell'elenco prefettizio sono espressamente individuate nell'art.1, co. 53 della legge n. 190/2012: a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporto per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri. L'iscrizione è soggetta alle seguenti condizioni: i) assenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67, d. lgs. n. 159/2011; ii) assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art. 84, co. 3, d. lgs. n. 159/2011.

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

del titolo del reato per taluno dei concorrenti, è necessaria, per l'estensione del titolo di reato proprio al concorrente extraneus*, la conoscibilità della qualifica soggettiva del concorrente* intraneus*"* (Cass. Pen. Sez. VI, Sent. n. 25390/2019).

La fattispecie sopra considerata potrebbe realizzarsi, in concreto, nel caso del dipendente di un'impresa che, approfittando di rapporti personali con il funzionario pubblico preposto al rilascio di determinati permessi e/o autorizzazioni, prenda contatto con quest'ultimo per ottenere un provvedimento favorevole nell'interesse dell'impresa, pur consapevole di non averne diritto. In un caso del genere, il dipendente potrebbe supportare il funzionario pubblico fornendogli pareri legali e documenti utili ai fini del perfezionamento del reato. La condotta del funzionario che rilascia il provvedimento non dovuto si inquadrerebbe nella fattispecie dell'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), che si configura come reato *"proprio"*. Tuttavia, il dipendente (e con lui l'impresa nel cui interesse lo stesso abbia agito) risponderebbe a titolo di concorso dell'*extraneus* nel reato *"proprio"*, in quanto nella sua condotta si rinverrebbero: a) la consapevolezza della funzione di pubblico ufficiale del soggetto contattato; b) consapevolezza dell'antigiuridicità della condotta richiesta; c)partecipazione attiva alla concretizzazione della condotta stessa.

La casistica sopra richiamata suggerisce l'opportunità di promuovere all'interno dell'impresa un adeguato livello di consapevolezza delle dinamiche realizzative dei reati rilevanti ai fini del Decreto 231. Ciò soprattutto per favorire un'attenta selezione e successiva gestione dei propri *partners* e interlocutori, sia pubblici che privati.

Ambito di applicazione territoriale della responsabilità dipendente da reato dell'Ente. L'articolo 4 del Decreto 231 disciplina i reati commessi all'estero e prevede, che gli Enti aventi la sede principale nel territorio dello Stato, rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli da 7 a 10 del codice penale, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Pertanto, l'Ente è perseguibile quando:

←• in Italia ha la sede principale, cioè la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l'azienda o la sede legale (Enti dotati di personalità giuridica), ovvero il luogo in cui viene svolta l'attività in modo continuativo (Enti privi di personalità giuridica);

←• nei suoi confronti non sta procedendo lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;

←• la richiesta del Ministro della Giustizia, cui sia eventualmente subordinata la punibilità, è riferita

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

anche all'Ente medesimo.

Tali regole riguardano i reati commessi interamente all'estero da soggetti apicali o sottoposti.

Quanto all'ambito di applicazione della disposizione in esame, è soggetto alla normativa italiana - quindi anche al Decreto 231 - ogni Ente costituito all'estero in base alle disposizioni della propria legislazione domestica, che abbia, però, in Italia la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale.

Ne deriva il problema del riconoscimento da parte dell'ordinamento italiano dell'efficacia esimente dei Modelli organizzativi adottati in base a leggi straniere. Tali Modelli potranno ritenersi idonei a spiegare efficacia esimente laddove rispondano ai requisiti previsti dal Decreto 231 e risultino efficacemente attuati.

Infine, occorre dare atto che la Legge 146 del 2006, che ha ratificato la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, ha previsto all'articolo 10 la responsabilità degli Enti per alcuni reati aventi carattere transnazionale, quali ad esempio associazione per delinquere anche di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, traffico di migranti.

Ai fini della qualificabilità di una fattispecie criminosa come *"reato transnazionale"*, è necessaria la sussistenza delle condizioni indicate dal legislatore. In particolare:

1. nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato;
2. il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione;
3. è necessario che la condotta illecita sia, alternativamente:

- commessa in più di uno Stato;
- commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato;
- commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro Stato;
- commessa in uno Stato, ma in essa sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

1.2. REATI CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

www.energiacorrente.it

Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)

info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

Le fattispecie di reato suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell'Ente (cd. reati-presupposto) sono soltanto quelle espressamente richiamate dal legislatore nel Decreto, notevolmente ampliate per effetto di provvedimenti normativi successivi.
Segue l'insieme dei reati attualmente richiamati dal D.Lgs. 231/01, da cui deriva la responsabilità amministrativa dell'ente.

>>> Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24, D. Lgs. 231/2001)[3]:

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.) [articolo modificato dal D. L. n. 13/2022];
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D. L. n. 13/2022];
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 75/2020 e dalla L. n. 90/2024];
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.) [articolo modificato dal D. L. n. 13/2022];
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640- *ter* c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020];
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n. 898) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020];
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023];
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023].

[3] Modificato dalla L. n. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020, dalla L. n. 25/2022 e dalla L. n. 137/2023.

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

>>> Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis*, D. Lgs. 231/2001)[4]:

- Documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024];
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- *quater* c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021 e dalla L. n. 90/2024];
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021 e dalla L. n. 90/2024];
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021 e dalla L. n. 90/2024];
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024];
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024];
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art.635-quaterc.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024];
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.) [articolo introdotto dalla Legge n. 90/2024];
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies

[4] Aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D. Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D. L. 105/2019.

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024];

- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art.640-quinquies c.p.);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105);
- Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.) [articolo aggiunto dalla Legge n. 90/2024]

>>> Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D. Lgs. 231/2001)[5]

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall´art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall´art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014];
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-*bis* aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016];
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall´art. 416-*bis* c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

[5] Aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015.

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

>>> Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (art. 25, D. Lgs. 231/2001)[6]:

- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019];
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015];
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso di ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 92/2024];
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. 3/2019 e dalla L. 114/2024];
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dalla L. n. 112/2024];

[6] Articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020, dal D.Lgs. 4 luglio 2024 n. 92 conv. in L. n. 112/2024 e dalla L. n. 114/2024.

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 112/2024];
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dalla L. n. 112/2024].

>>> Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D. Lgs. 231/2001)[7]:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

[7] Aggiunto dal D. Lgs. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D. Lgs. n. 125/2016.

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

>>> Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1, D. Lgs. 231/2001)[8]

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

>>> Reati societari (art. 25-ter, D. Lgs. 231/2001)[9]:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);

[8] Aggiunto dalla L. n. 99/2009.

[9] Aggiunto dal D. Lgs. n. 61/2002; modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D. Lgs. n. 38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023.

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla L. n. 262/2005];
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla L. n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019];
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D. Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019];
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);
- False od omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54, D.Lgs. 19/2023) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023].

>>> Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D. Lgs. 231/2001)[10]:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [Articolo introdotto dal D.Lgs. n.

[10] Aggiunto dalla L. n. 7/2003.

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

21/2018];

- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270- quater c.p.);
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [inserito dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla n. 43/2015];
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018];
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.
Energia Corrente S.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

>>> Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1, D. Lgs. 231/2001)[11]:

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

>>> Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D. Lgs. 231/2001)[12]:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021];
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38];
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018];
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021].

[11] Aggiunto dalla L. n. 7/2006.
[12] Aggiunto dalla L. n. 228/2003 e modificato dalla L. n. 199/2016.

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

>>> Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D. Lgs. 231/2001)[13]:

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021];
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021].

>>> Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187-quinquies, T.U.F.)[14]:

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014);
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014).

>>> Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D. Lgs. 231/2001)[15]:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.).

>>> Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies, D. Lgs. 231/2001)[16]:

[13] Aggiunto dalla L. n. 62/2005.
[14] Modificato dal D.Lgs. 107/2018.
[15] Aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018.
[16] Aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D. Lgs. n. 195/2021.

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

- Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021];
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021];
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021];
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021].

>>> Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1, D. Lgs. 231/2001)[17]:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.);
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024 conv. in L. n. 56/2024].

>>> Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1, comma 2)[18]:

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

[17] Aggiunto dal D. Lgs. n. 184/2021.
[18] Aggiunto dal D. Lgs. n. 184/2021.

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

>>> Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-nonies, D. Lgs. 231/2001)[19]:

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n. 633/1941 comma 1 lett. a-bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n. 633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in

[19] Aggiunto dalla L. n. 99/2009 e modificato dalla L. n. 93/2023.

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n. 633/1941) [modificato dalla L. n. 93/2023];

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. n. 633/1941).

>>> Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies, D. Lgs. 231/2001)[20]:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

>>> Reati ambientali (art. 25-undecies, D. Lgs. 231/2001)[21]:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 137/2023];
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [modificato dalla L. n. 137/2023];
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);

[20] Aggiunto dalla L. n. 116/2009.
[21] Aggiunto dal D. Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D. Lgs. n. 21/2018.

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs n. 152/2006, art. 137);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs n. 152/2006, art. 256);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs n. 152/2006, art. 257);
- Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs n. 152/2006, art. 259);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs n.152/2006, art. 258);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018];
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 260-bis);
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279);
- Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 8);

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

- Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 9);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993, art. 3).

>>> Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D. Lgs. 231/2001)[22]:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) [modificato dal D.L. n. 20/2023];
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998).

>>> Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies, D. Lgs. 231/2001)[23]:

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis, comma ter, c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018].

>>> Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies, D. Lgs. 231/2001)[24]:

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).

>>> Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies, D. Lgs. 231/2001)[25]:

[22] Aggiunto dal D. Lgs. n. 109/2012, modificato dalla L. n. 161/2017 e dal D.L. n. 20/2023.
[23] Aggiunto dalla L. n. 167/2017, modificato dal D. Lgs. n. 21/2018.
[24] Aggiunto dalla L. n. 39/2019.
[25] Aggiunto dalla L. n. 157/2019, modificato dal D. Lgs. n. 75/2020.

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000); Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020];
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020];
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. 87/2024].

>>> Contrabbando (art. 25-sexiesdecies, D. Lgs. 231/2001)[26]:

- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. n. 141/2024);

[26] Aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. 141/2024.

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. n. 141/2024);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n. 141/2024);
- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. n. 141/2024);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. n. 141/2024);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. n. 504/1995);
- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. n. 504/1995);
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. n. 504/1995);
- Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. n. 504/1995);
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995).

>>> Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies, D. Lgs. 231/2001)[27]:

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);

[27] Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022, modificato dalla L. n. 6/2024.

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

>>> Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies, D. Lgs. 231/2001)[28]:

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518- terdecies c.p.).

>>> Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 12, L. n. 9/2013)[29]:

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);

[28] Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022.
[29] Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva.

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

>>> Reati transnazionali (artt. 3 e 10, L. n. 146/2006)[30]:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).

>>> Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937[31]:

[30] Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale.

[31] Introdotto dal D.Lgs. 129/2024.

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

- Responsabilità dell'ente (art.34 D.Lgs. 129/2024);
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate (art. 89 regolamento (UE) 2023/1114);
- Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate (art. 90 regolamento (UE) 2023/1114);
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 91 regolamento (UE) 2023/1114).

1.3. LE SANZIONI

L'accertamento della responsabilità prevista dal Decreto 231 espone l'Ente a diverse tipologie di sanzioni, che, in base al principio di legalità (art. 2 decreto 231), devono essere individuate dal Legislatore.

Sul piano patrimoniale, dall'accertamento dell'illecito dipendente da reato discende sempre l'applicazione di una sanzione pecuniaria e la confisca del prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente.

Le sanzioni pecuniarie. La determinazione delle sanzioni pecuniarie irrogabili ai sensi del Decreto 231 si fonda su un sistema di quote. Per ciascun illecito, infatti, la legge in astratto determina un numero minimo e massimo di quote, sul modello delle cornici edittali che tradizionalmente caratterizzano il sistema sanzionatorio. L'articolo 10 del Decreto 231 si limita a prevedere che il numero di quote non può mai essere inferiore a cento esuperiore a mille e che l'importo delle singole quote può oscillare tra un minimo di circa 258 euro a un massimo di circa 1.549 euro.

Sulla base di queste coordinate il giudice, accertata la responsabilità dell'Ente, determina la sanzione pecuniaria applicabile nel caso concreto.

La determinazione del numero di quote da parte del giudice è commisurata alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'Ente, all'attività eventualmente svolta per riparare le conseguenze dell'illecito commesso e per prevenirne altri. L'importo delle singole quote è invece fissato in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, al fine di garantire l'effettività della sanzione.

Nell'ampliare il novero dei reati-presupposto a nuove fattispecie, il legislatore non può discostarsi dal principio di legalità della sanzione, omettendo la determinazione in astratto del numero minimo e massimo di quote irrogabili per ciascun illecito. Diversamente esporrebbe le disposizioni che

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

prevedono nuovi illeciti dipendenti da reato a censure di incostituzionalità.

La confisca del prezzo o del profitto del reato. Nei confronti dell'Ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Quando non è possibile eseguire la confisca sui beni costituenti direttamente prezzo o profitto del reato, la stessa può avere a oggetto somme di denaro, beni, o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

In via cautelare, può essere disposto il sequestro delle cose che, costituendo prezzo o profitto del reato o loro equivalente monetario, sono suscettibili di confisca.

Come evidenziato dalla giurisprudenza (Cass., VI sez. pen., sent. n. 34505 del 2012), per ordinare il sequestro preventivo il giudice deve valutare la concreta fondatezza dell'accusa e ravvisare gravi indizi di responsabilità dell'Ente. Inoltre, il principio di tassatività degli illeciti e delle sanzioni previsti dal Decreto 231 impedisce il sequestro cautelare di somme costituenti il profitto di illeciti penali estranei al catalogo dei reati-presupposto. Ciò vale anche quando la pubblica accusa qualifichi tali illeciti come delitti-scopo dell'associazione per delinquere, che invece costituisce reato-presupposto della responsabilità dell'Ente ai sensi dell'articolo 24-ter del decreto 231 (così Cass., VI sez. pen., sent. n. 3635 del 2014).

In tale ultima pronuncia, poi, il principio di irretroattività è stato invocato per chiarire che non può essere sequestrato, né confiscato il profitto derivante da condotte anteriori all'entrata in vigore della norma, che include un determinato reato nell'elenco di quelli determinanti la responsabilità dell'Ente: conta il momento di realizzazione della condotta incriminata, non quello di percezione del profitto.

In tema di sequestro preventivo, occorre infine evidenziare l'inserimento del comma 1-bis nell'articolo 53 del Decreto 231, aggiunto in sede di conversione del Decreto Legge n. 101 del 2013. La disposizione prevede che, in caso di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente ex articolo 19, comma 2, del decreto 231, il custode giudiziario consente agli organi societari di impiegare società, aziende, titoli, quote azionarie o somme liquide oggetto di sequestro per garantire la continuità e lo sviluppo aziendale.

La gestione di tali beni, dunque, di regola rimane in capo agli organi sociali, mentre solo in caso di violazione della destinazione ai fini di sviluppo e continuità aziendale è prevista la devoluzione di poteri gestori in capo a un amministratore giudiziario. Quest'ultimo, di conseguenza, esercita un potere di sola vigilanza sull'attività degli organi societari, fungendo da raccordo tra l'autorità

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

giudiziaria e l'impresa.

Tale disciplina costituisce espressione del tentativo di bilanciare le esigenze penal-preventive sottese al Decreto 231 con le garanzie di tutela dell'integrità patrimoniale degli operatori economici e della libertà di iniziativa economica costituzionalmente sancita.

Le sanzioni interdittive. Nei casi previsti dalla legge, il giudice penale può applicare le sanzioni interdittive, particolarmente afflittive poiché colpiscono la stessa attività dell'Ente.

A tal fine, è necessaria anzitutto l'espressa previsione normativa della possibilità di comminare una sanzione interdittiva a seguito della commissione del reato-presupposto in concreto realizzato.

Occorre, poi, che il reato dell'apicale abbia procurato all'Ente un profitto di rilevante entità, che il reato del sottoposto sia stato determinato o agevolato da gravi carenze organizzative, oppure che vi sia stata reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive possono consistere:

a) nell'interdizione dall'esercizio dell'attività;

b) nella sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Considerata l'elevata pervasività per la vita dell'Ente, le sanzioni interdittive non possono essere applicate dal giudice in maniera generalizzata e indiscriminata.

Come riaffermato in giurisprudenza (Cass., VI sez. pen., sent. n. 20560 del 2010), tali misure devono essere riferite allo specifico settore di attività dell'Ente in cui è stato realizzato l'illecito. Inoltre, esse devono essere modulate in ossequio ai principi di adeguatezza, proporzionalità e sussidiarietà.

Questo principio di necessario frazionamento delle sanzioni interdittive si deduce: a) dall'articolo 14, comma 1, decreto 231, che chiarisce che *"le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente"*; b) dall'articolo 15, comma 2, che introduce una simile previsione con riferimento alla sanzione, sostitutiva dell'interdizione, rappresentata dal commissariamento dell'ente; c) dall'art. 69, comma 2, secondo cui la sentenza che applichi sanzioni interdittive *"deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione"*, escludendo che

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

possa indifferentemente coinvolgere ogni settore in cui l'Ente opera.

I principi appena enunciati devono trovare applicazione a maggior ragione in fase cautelare. Essa, infatti, è strettamente funzionale all'applicazione delle sanzioni interdittive e governata dai medesimi principi. Inoltre, in questa fase, i fatti contestati all'Ente ai fini della responsabilità da reato sono ancora in fase di accertamento.

Peraltro, le sanzioni interdittive non si applicano se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'Ente ha riparato le conseguenze del reato, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto 231. In particolare, a tal fine, occorre che l'ente abbia: i) risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia adoperato in tal senso; ii) adottato e attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; iii) messo a disposizione il profitto conseguito.

La misura-base di applicazione delle sanzioni interdittive è fissata tra un minimo di 3 mesi e un massimo di 2 anni dall'art. 13, co. 2, Decreto 231. Vi sono tuttavia talune eccezioni *in pejus*.

Infatti, la legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante *"Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici"* (cd. legge Spazzacorrotti) ha introdotto una disciplina specifica per l'applicazione delle sanzioni interdittive ad alcuni reati contro la PA, ovvero concussione, corruzione propria semplice e aggravata dal rilevante profitto conseguito dall'Ente, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, dazione o promessa al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità da parte del corruttore, istigazione alla corruzione. In particolare, la legge ha disposto un inasprimento del trattamento sanzionatorio, distinguendo due diverse forbici edittali a seconda della qualifica del reo: le sanzioni interdittive potranno avere una durata compresa tra 4 e 7 anni se il reato è commesso da un soggetto apicale e tra 2 e 4 anni se il colpevole è un soggetto subordinato.

La legge ha invece disposto l'applicazione delle sanzioni interdittive nella misura-base di cui all'art. 13, co. 2 del Decreto 231 (3 mesi – 2 anni) qualora l'Ente, per gli stessi delitti citati e prima della sentenza di primo grado, si sia adoperato per evitare ulteriori conseguenze del reato e abbia collaborato con l'autorità giudiziaria per assicurare le prove dell'illecito, per individuarne i responsabili e abbia attuato modelli organizzativi idonei a prevenite nuovi illeciti e ad evitare le carenze organizzative che li hanno determinati.

La pubblicazione della sentenza di condanna. Si tratta di una misura capace di recare un grave impatto sull'immagine dell'Ente. La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali,

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

per estratto o per intero, può essere disposta dal giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della cancelleria del giudice competente e a spese dell'Ente.

1.4. ESENZIONE DALLA RESPONSABILITÀ: IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il Decreto, agli articoli 6 e 7, introduce specifiche forme di esonero dalla responsabilità dell'Ente, differenziate in base alla categoria di appartenenza dell'autore del reato.

Ai sensi dell'articolo 6 del Decreto, qualora il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, l'Ente non risponde qualora dimostri che:

a) l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i Reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

c) le persone che hanno commesso il Reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli;

d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Ai sensi dell'articolo 7 del Decreto, qualora il reato sia stato commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali, l'Ente è responsabile qualora la pubblica accusa dimostri che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza.

In ogni caso, se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi e l'organismo di vigilanza ha diligentemente svolto le sue funzioni, si presume esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza e, quindi, la responsabilità dell'Ente.

L'art. 6, comma 2, del Decreto 231 indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

di organizzazione, gestione e controllo.

Il Modello deve dunque soddisfare le seguenti esigenze (requisiti di efficacia del Modello):

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i r eati (cosiddetta *"mappatura"* delle attività a rischio);

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli.

L'effettività del Modello è invece legata alla sua efficace attuazione che, a norma dell'art. 7 comma 4 del Decreto, richiede:

a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del Modello);

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello

www.energiacorrente.it

Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)

info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO DA ECO

2.1. DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE

Energia Corrente S.r.l con unico socio nasce nel 2007 come società di vendita di energia elettrica e gas naturale con l'obiettivo di fornire ad imprese e altri enti condizioni di fornitura competitive e uno standard di servizi qualitativamente superiore. Oggi Energia Corrente S.r.l (d'ora in avanti, ECO o E.CO.) è una realtà affermata che si rivolge a tutte le attività economiche operanti sul territorio nazionale e alle utenze domestiche. E' in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di acquisto energetico, con una vocazione al risparmio, all'efficienza e alla sostenibilità.
E.CO. ha sede legale e operativa a Cesena (FC), in via Leopoldo Lucchi n. 135.

La Società ha per oggetto:

- l'acquisto, la vendita (anche all'ingrosso) e la commercializzazione (anche all'ingrosso) di energia elettrica da fonti rinnovabili e non;
- l'acquisto, la vendita e la commercializzazione di gas naturale;
- l'acquisto, la vendita e la commercializzazione di servizi di telefonia;
- l'acquisto, la fornitura e la vendita di beni e servizi tecnici, ingegneristici e tecnico-amministrativi - quali, a titolo esclusivamente esemplificativo, la redazione di diagnosi energetiche, elaborazione di studi di fattibilità tecnico-economica, sviluppo di progettazione, progettazione di sistemi di monitoraggio dei consumi, supporto per la gestione degli adempimenti normativi - inerenti all'efficienza energetica, alla sostenibilità ambientale e alla mobilità elettrica in via diretta o attraverso società controllate o attraverso soggetti terzi;
- erogazione di servizi finalizzati allo sviluppo e alla costituzione di comunità energetiche e di autoconsumo di cui all'art.42-bis del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito in L. 28 febbraio 2020 n.8 e s.m.i.;
- lo sviluppo di offerte di servizi integrati finalizzati alla realizzazione e alla successiva

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.
Energia Corrente S.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

gestione di interventi e/o misure di riduzione dei consumi di energia primaria (energia elettrica, gas, olio combustibile, ecc.) anche ai sensi dell'art. 5, comma 1, dei decreti ministeriali del 20/07/2004, incluse le attività di vendita dell'energia elettrica e termica prodotta e dei relativi certificati, titoli e prodotti accessori;

– la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato ai punti precedenti;

– l'assunzione e la gestione di partecipazioni in società, imprese e consorzi ed enti di qualsiasi tipo, italiani e stranieri, svolgenti le medesime attività;

– la promozione, la progettazione e la realizzazione di interventi formativi correlati alle attività e ai servizi sopra elencati.

E' espressamente escluso dall'attività statutaria il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse delle società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.

E' espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F. (D.Lgs. n. 58/1998), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concesssione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambio ogni altra attività di cui all'art. 106, T.U.L.B. (D.Lga. 385/1993).

E' altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti agli albi professionali previsti dal D.Lgs. 58/98.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società può inoltre effettuare tutte le operazioni mobiliari e immobiliari e ogni altra attività che sarà ritenuta necessaria o utile, contrarre mutui e accedere a ogni altro tipo di credto e/o operazione di locazione finanziaria, concedere garanzie reali, personali, pregni, privilegi speciali, e patti di riservato dominio, anche a titolo gratuito sia nel proprio interesse che a favore di terzi, anche non soci.

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

2.2. RAPPORTI CON LE SOCIETÀ DEL GRUPPO

ENERGIA CORRENTE S.r.l. UNIPERSONALE è una società appartenente al Gruppo C.R.E. - Consorzio per le Risorse Energetiche S.C.P.A.

Alla data del 31/12/2020, le società controllate dal CRE sono:

- Energia Corrente s.r.l. Unipersonale (100%);
- Esco-CRE società in liquidazione (62,42%);
- FER società in liquidazione (53,94%).

Altre partecipazioni societarie:

- Power Energia (1,59%);
- Consorzio Gas Industria società in liquidazione (9,35%);
- Opera Energia s.p.a. (1%).

N.B. I dati appena riportati sono soggetti a variazioni nel corso del tempo. L'aggiornamento di questa parte del MOG non è necessaria ai fini della sua corretta applicazione. Si dovrà fare riferimento ad altri documenti societari per avere un prospetto aggiornato degli stessi.

CRE, quale società controllante, fornisce una serie di servizi alle proprie controllate, regolati da specifici contratti *intercompany*.

Tali rapporti societari sono stati valutati anche quale *area di rischio* con riferimento ai possibili illeciti rilevanti ai sensi del Decreto, che attraverso di essi si potrebbero realizzare. Si è quindi prestata particolare attenzione alle ragioni che hanno ispirato detti contratti, ai corrispettivi pattuiti e ai sistemi di controllo posti a valle dell'esecuzione dei contratti stessi.

2.3. FINALITÀ DEL MODELLO

Il Presente Modello ha l'obiettivo di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, attraverso un sistema di controlli interno idoneo a

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori e *partners* d'affari.

In particolare si propone di perseguire le seguenti finalità:

- sensibilizzare i soggetti che collaborano, a vario titolo, con la Società (dipendenti, collaboratori esterni, fornitori, ecc.), richiedendo loro, nei limiti delle attività svolte nell'interesse della stessa, di adottare comportamenti corretti e trasparenti, in linea con i valori etici a cui la stessa si ispira nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali da prevenire il rischio di commissione degli illeciti contemplati nel Decreto;
- determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore dell'illecito che la commissione di un eventuale Reato è fortemente condannata e contraria – oltre che alle disposizioni di legge – sia ai principi etici ai quali la Società intende attenersi sia agli stessi interessi della Società anche quando apparentemente potrebbe trarne un vantaggio;
- determinare nei predetti soggetti la consapevolezza di potere incorrere, in caso di violazione delle disposizioni impartite dalla Società in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro confronti;
- istituire e/o rafforzare controlli che consentano alla Società di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione di illeciti da parte dei soggetti apicali e delle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei primi che comportino la responsabilità amministrativa della Società;
- consentire alla Società, grazie a una azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente, al fine di prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello;
- migliorare l'efficacia e la trasparenza nella gestione delle attività aziendali.

2.4. DESTINATARI

I destinatari del Modello sono:

- i soggetti che nell'ambito della Società rivestono funzioni di rappresentanza, di

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della stessa (i cc.dd. soggetti apicali);

- le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale, ossia i dipendenti della Società, ivi compresi i dirigenti nonché i soggetti utilizzati dalla Società nell'ambito di somministrazione di lavoro e di appalto di servizi;
- i sindaci;
- i collaboratori e, in generale, i consulenti esterni, i *partners* commerciali (imprese individuali e/o società) e tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con la Società per lo svolgimento di qualsivoglia prestazione lavorativa, ivi compresi gli agenti e gli appaltatori di servizi.

2.5. METODOLOGIA ADOTTATA PER LA COSTRUZIONE DEL MODELLO

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto, i modelli di organizzazione, gestione e controllo possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia.
E.CO. è una società che aderisce a Confindustria.

Confindustria, nel marzo 2014, ha emanato una versione aggiornata delle proprie " *Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01*", approvata dal Ministero della Giustizia, in data 21 luglio 2014, con cui sono stati approfonditi i lineamenti della responsabilità da reato, il sistema disciplinare e i meccanismi sanzionatori, la composizione e i poteri dell'organismo di vigilanza, nonché il fenomeno dei gruppi di imprese.
In particolare, i punti fondamentali che le linee guida di Confindustria indicano per la costruzione del Modello possono essere così riepilogati:

i) individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore dell'attività aziendale sia possibile la realizzazione dei reati previsti dal Decreto;
ii) predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi di commissione di Reato attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del Sistema di controllo

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

ideato da Confindustria sono:

- Codice Etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione (per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa);
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (a tal fine occorre che: a nessuno vengano attribuiti poteri illimitati; i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione; i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate);
- documentazione dei controlli (l'effettuazione dei controlli deve essere documentata);
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione di un Organismo di Vigilanza, dotato dei requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione, al quale le varie funzioni aziendali debbono inviare una serie di informazioni.

Dopo anni di attesa, sono state emanate le nuove "Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231" (le "Linee Guida"), con la medesima premessa: "Confindustria si propone, mediante le presenti Linee Guida, di offrire alle imprese che abbiano scelto di adottare un modello di organizzazione e gestione

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

una serie di indicazioni e misure, essenzialmente tratte dalla pratica aziendale, ritenute in astratto idonee a rispondere alle esigenze delineate dal decreto 231".

In considerazione di tale funzione ispiratrice, si analizzano di seguito le principali novità delle Linee Guida da considerare nell'attività di predisposizione ovvero aggiornamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 (i "Decreto 231") nonché nell'attuazione dei medesimi.

Interesse o vantaggio

Nonostante non vi siano modifiche sostanziali ai concetti di interesse o vantaggio, le Linee Guida forniscono alcuni riferimenti alle recenti pronunce giurisprudenziali in materia; in particolare, si richiama l'orientamento relativo alla nozione di interesse in chiave finalistica della condotta[1] nonché la giurisprudenza che ha interpretato i concetti di interesse o vantaggio in termini di risparmio di spesa per l'ente (ad esempio, risparmio di costi per la sicurezza in relazione ai reati commessi in violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

Tassatività dei reati presupposto

Nella parte iniziale le Linee Guida evidenziano come il principio di tassatività dei reati presupposto di cui al Decreto 231 sia stato scosso dall'introduzione all'interno dell'art. 25-octies del Decreto 231 del reato di autoriciclaggio.

Ampiamente discussa è la possibilità che tramite il reato di autoriciclaggio la responsabilità 231 possa essere estesa a tutti i reati-fonte ovvero che la stessa debba essere limitata al caso in cui il reato-fonte dell'autoriciclaggio rientri nel novero dei reati presupposto di cui al Decreto 231.

In proposito, le Linee Guida evidenziano come un'interpretazione estensiva comporterebbe un rinvio indeterminato a ulteriori fattispecie, con la conseguente e principale difficoltà di predisporre adeguati presìdi.

Importanza dell'attività informativa e formativa per l'attuazione del Modello.

Anche se con un mero inciso nel testo, le Linee Guida indicano l'effettuazione di adeguate iniziative di formazione e informazione del personale come uno dei tre principali requisiti per l'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo (assieme alla periodica verifica e

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.
Energia Corrente S.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

aggiornamento del documento e alla previsione di un sistema disciplinare idoneo).

Concorso dell'extraneus nel reato "proprio"

Le Linee Guida ribadiscono come il concorso nel reato possa rilevare ai fini della responsabilità della società anche nell'ipotesi del cosiddetto concorso dell'extraneus nel reato "proprio" e richiamano la recente giurisprudenza in base alla quale *"ai fini dell'applicabilità dell'art. 117 c.p., che disciplina il mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti, è necessaria, per l'estensione del titolo del reato proprio al concorrente extraneus, la conoscibilità della qualifica soggettiva del concorrente intraneus"*.

Pertanto, il dipendente che concorre con un pubblico ufficiale nella commissione di un reato nell'interesse o a vantaggio della società può rispondere a titolo di concorso dell'extraneus nel reato *"proprio"* commesso dal pubblico ufficiale in caso di: (i) consapevolezza della funzione di pubblico ufficiale del soggetto contattato; (ii) consapevolezza dell'antigiuridicità della condotta richiesta; (iii) partecipazione attiva alla concretizzazione della condotta stessa.

Sistemi di *compliance* integrata e di *compliance* fiscale

Nel capitolo relativo alla *"individuazione dei rischi e protocolli"*, Confindustria introduce la trattazione:

- del sistema integrato di gestione dei rischi, che permetterebbe grazie a una *"compliance integrata"*: (i) una razionalizzazione delle attività (in termini di risorse, persone, sistemi, ecc.) evitando duplicazioni anche in termini di verifiche e azioni correttive; (ii) un miglioramento dell'efficacia ed efficienza delle attività di compliance, anche con riferimento alle procedure aziendali; (iii) un'agevolazione nella condivisione delle informazioni, tramite *risk assessment* congiunti in vari ambiti e manutenzione periodica dei programmi di *compliance;* (iv) un maggiore coordinamento e collaborazione – attraverso l'adozione di specifici meccanismi – dell'attività svolta dai principali attori aziendali (tra i quali, Datore di Lavoro, Dirigente Preposto, responsabile compliance, responsabile internal audit, Collegio Sindacale, ecc.);
- dei sistemi di controllo ai fini della compliance fiscale, nell'ottica di un approccio integrato rispetto all'introduzione dei reati tributari nel novero dei reati presupposto ex Decreto 231; in tale contesto, l'adozione da parte di alcune società di un Tax Control Framework (TFC) e

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

l'implementazione di un *"sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale"* danno la possibilità di orientare i modelli di organizzazione, gestione e controllo verso un efficace contenimento dei rischio di commissione dei reati fiscali. Nonostante le numerose analogie tra sistemi di controllo fiscale e modelli di organizzazione gestione e controllo (i.e. attività di monitoraggio, testing, reporting, flussi informativi ecc.), le Linee Guida precisano che l'adozione di tali sistemi – seppur di grande supporto – non sarebbe sufficiente ai fini dell'esimente della responsabilità ex Decreto 231, in quanto non contemplerebbe: (i) tutti gli altri reati e illeciti amministrativi richiamati dal Decreto 231 e i sistemi di prevenzione dei medesimi; (ii) un organismo di vigilanza e un sistema di flussi informativi nei confronti dello stesso; (iii) un sistema disciplinare; (iv) un sistema di whistleblowing, ecc.

Whistleblowing

A seguito delle modifiche apportate dalla Legge 30 novembre 2017 n. 179, recante *"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"*, i modelli di organizzazione, gestione e controllo devono contenere un sistema di segnalazioni conforme a quanto previsto dall'art. 6, comma 2-bis del Decreto 231 in relazione a: canali di segnalazione, garanzia della riservatezza del segnalante; divieto di atti ritorsivi e integrazione del sistema disciplinare.

In relazione all'attuazione di tale disciplina, le Linee Guida evidenziano come – al di là del rispetto delle disposizioni dettate in materia di *privacy* – la riservatezza del segnalante deve essere tenuta distinta dall'anonimato, in considerazione del fatto che per garantire al segnalante un'adeguata tutela è necessario che lo stesso sia riconoscibile. Ciò non esclude la possibilità di segnalazioni anonime, che, tuttavia, per essere maggiormente attendibili dovrebbero essere consentite solo se adeguatamente documentate o dettagliate.

Quanto all'utilizzo di modalità informatiche atte a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante – oltre a un richiamo alle indicazioni fornite dall'ANAC – le Linee Guida evidenziano la possibilità di utilizzare piattaforme informatiche ovvero l'attivazione di apposite caselle di posta elettronica. Le procedure in materia di whistleblowing dovranno andare, quindi, di pari passo con l'attivazione degli strumenti informatici prescelti dalle società.

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

Per quanto riguarda la scelta del destinatario delle segnalazioni, questa dovrà essere effettuata in base alle dimensioni e all'organizzazione della società (o di un gruppo societario). Le Linee Guida indicano i seguenti possibili destinatari: l'Organismo di Vigilanza; il responsabile della funzione *compliance*; un comitato formato da varie funzioni (ad esempio, legale, *internal audit, compliance, H.R.*); un ente o soggetto esterno dotato di comprovata professionalità, che si occupi di gestire la prima fase di ricezione delle segnalazioni in coordinamento con la società e funga da filtro delle medesime; il datore di lavoro delle PMI.

In ogni caso, anche se non prescelto come destinatario delle segnalazioni, l'Organismo di Vigilanza dovrà essere coinvolto in funzione dell'attività di controllo svolta su tematiche rilevanti in relazione alla disciplina di cui al Decreto 231.

Infine, in considerazione della recente Direttiva (UE) 2019/193 *"riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione"* – in base alla quale verrà istituito l'obbligo per i soggetti giuridici privati con oltre cinquanta dipendenti di creare un sistema di segnalazione interno – Confindustria auspica che il recepimento della stessa avvenga disgiuntamente dal Decreto 231, onde evitare il configurarsi per tutte le PMI di un obbligo di adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo.

Comunicazioni di informazioni non finanziarie

Le Linee Guida dedicano nuovo e autonomo paragrafo alle comunicazioni delle informazioni non finanziarie (DNF) ex D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, fornendo dettagli circa il contenuto (temi sociali, diritti umani, ambiente, anticorruzione, ecc.) e lo scopo delle medesime.

In tale ambito, assume sicuramente rilevanza – come evidenziato nelle Linee Guida – il modello di organizzazione, gestione e controllo, la cui descrizione deve essere riportata all'interno della DNF.

Sanzioni interdittive

Vengono evidenziate le modifiche apportate al Decreto 231 dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3, cosiddetta (cosiddetta Legge Spazzacorrotti) in ambito sanzionatorio. In proposito, si ricorda l'avvenuto inasprimento delle sanzioni interdittive per i reati presupposto di cui all'art. 25 (da 4 a 7 anni se il reato è commesso da un soggetto in posizione apicale, da 2 a 4 se il reato è commesso da un sottoposto) e la previsione (al comma 5-bis all'art. 25) di una diminuzione della durata delle sanzioni

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.
Energia Corrente S.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

interdittive nel caso in cui, *"prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi".*

Gruppi di imprese

All'interno del paragrafo dedicato alla *"responsabilità della* holding *per il reato commesso nella controllata"*, le Linee Guida richiamano una delle principali sentenze in materia che ha chiarito come l'interesse o vantaggio dell'ente debbano essere riscontrati in concreto. In base a tale pronuncia – evidenziano le Linee Guida – la responsabilità ex Decreto può estendersi alle società collegate solo a condizione che: (i) all'interesse o vantaggio di una società si accompagni anche quello concorrente di altra società e (ii) la persona fisica autrice del reato presupposto sia in possesso della qualifica soggettiva necessaria, ai sensi dell'art. 5 del Decreto 231.

Organismo di Vigilanza e Codice di *Corporate Governance*

In relazione ai requisiti di autonomia e indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, le Linee Guida sottolineano come gli stessi appaiano assicurati *"riconoscendo all'Organismo in esame una posizione autonoma e imparziale, prevedendo il 'riporto' al massimo vertice operativo aziendale, vale a dire al Consiglio di Amministrazione nonché la dotazione di un* budget *annuale a supporto dell'attività di verifica tecniche necessarie per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati dal legislatore*".

Vengono, inoltre, effettuate alcune precisazioni in merito al ruolo dell'Organismo di Vigilanza alla luce del nuovo Codice di *Corporate Governance* (già Codice di Autodisciplina) per le società quotate.

Posta la possibile coincidenza tra organo di controllo e organismo di vigilanza, il Codice di *Corporate Governance* prende in considerazione anche la possibilità che il Collegio Sindacale non assuma il ruolo di Organismo di Vigilanza, suggerendo in tal caso una composizione mista dell'Organismo.

Qualora, infatti, Organismo di Vigilanza e Collegio Sindacale non coincidano, l'organo amministrativo dovrà valutare l'opportunità di nominare all'interno dell'Organismo di Vigilanza almeno un amministratore non esecutivo e/o un membro dell'organo di controllo e/o titolare di finzioni legali o di controllo della società al fine di assicurare un coordinamento tra i diversi soggetti

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

coinvolti nel sistema di controllo e di gestione dei rischi.

La scelta sulla composizione dell'Organismo di Vigilanza deve, inoltre, essere formalizzata all'interno della relazione sul governo societario.

Il Codice di *Corporate Governance* ha avuto modo di esprimersi altresì – come richiamato dalle Linee Guida – in merito all'Organismo di Vigilanza formato da soli membri esterni all'ente, considerando tale scelta *"[...] compatibile con il Codice purché sia assicurato – mediante il supporto delle funzioni aziendali e la cura di adeguati flussi informativi – un adeguato coordinamento con i soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi"*.

Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

All'interno di tale paragrafo viene posta in evidenza la necessità di flussi informativi tra organi di controllo nei seguenti termini: il Collegio Sindacale informa l'Organismo in caso di carenze o violazioni rilevanti del modello di organizzazione, gestione e controllo e in caso di eventi o anomalie che rientrino nell'aree "sensibili" alla commissione dei reati presupposto; specularmente, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a comunicare al Collegio Sindacale le carenze eventualmente riscontrate nella valutazione circa la concreta attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo (ad esempio, nell'ambito delle verifiche sui processi sensibili ai reati fiscali, sui rischi di condotte corruttive, sulla commissione dei reati societari, ecc.).

Le Linee Guida aggiungono, poi, l'opportunità di uno scambio di flussi informativi anche tra internal audit e OdV sugli esiti delle verifiche ispettive che abbiano rilevanza "231" al fine di evitare la duplicazione di attività e il rischio di un *"cortocircuito informativo"*.

Appendice

All'interno della *"Appendice: Case Study"*, in calce alle Linee Guida, vengono analizzati i reati presupposto, tra cui le fattispecie di nuova introduzione, alla luce delle novità normative (ad esempio, in materia di antiriciclaggio, di market abuse, ecc.) e giurisprudenziali intervenute dall'ultimo aggiornamento delle Linee Guida (nel 2014) ad oggi.

Per la predisposizione del proprio Modello di organizzazione e gestione, la Società ha quindi tenuto conto delle suddette linee guida predisposte da Confindustria.

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

Individuazione delle attività a rischio

Ai sensi dell' 6, comma II, lett. a) del Decreto, il Modello deve " *individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati*".

Pertanto, nella costruzione del presente Modello, si è prima di tutto provveduto all'identificazione dei processi societari sensibili alla commissione dei reati di cui al Decreto, procedendo ad un'accurata verifica delle attività poste in essere dalla Società nonché delle sue strutture organizzative, onde individuare, per ogni singolo settore, i relativi rischi di reato in concreto prospettabili.

Il lavoro di realizzazione del Modello si è sviluppato nel rispetto dei principi fondamentali della documentazione e della verificabilità delle attività.

Si è innanzitutto proceduto a raccogliere ed esaminare la documentazione ufficiale utile alla realizzazione dell'analisi e disponibile presso la Società, quali:

• Statuto e Regolamento;

• organigramma;

• deleghe e procure;

• procedure operative formalizzate;

• elementi relativi alle sanzioni disciplinari previste dai C.C.N.L. applicabili;

• contratti significativi.

Si è poi proceduto ad effettuare una mappatura di tutta l'attività della Società, articolata sulla base dei processi aziendali, singolarmente esaminati quanto ai precisi contenuti, alle concrete modalità operative, alla ripartizione delle competenze, alla sussistenza o insussistenza di rischio di commissione di reato.

In ragione dell'attività della Società, si è ritenuto di concentrare maggiore attenzione sulla valutazione della sussistenza dei profili di rischio in relazione a talune tipologie di reato, quali, in particolare, i reati contro la Pubblica Amministrazione, i reati contro il patrimonio dello Stato o di Enti pubblici, i reati societari, i reati di abuso di mercato, i reati di riciclaggio ed autoriciclaggio, i reati in materia di sicurezza del lavoro, i reati informatici, i reati contro l'industria ed il commercio, i reati in materia di violazione del diritto d'autore, il reato d'induzione a non rendere dichiarazioni

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, i reati di criminalità organizzata, i reati ambientali, il reato d'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, i reati tributari.
Per quanto invece attiene agli illeciti contro la libertà individuale; ai reati di razzismo e xenofobia; alla frode in competizione sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**;** ai reati relativi al finanziamento di organizzazioni terroristiche; ai reati transnazionali: si è ritenuto che la specifica attività svolta dalla Società non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa. Si è pertanto ritenuto esaustivo il richiamo ai principi contenuti sia nel presente Modello che nel Codice Etico della Società, ove si vincolano gli esponenti aziendali, i collaboratori ed i *partners* commerciali al rispetto dei valori di solidarietà, di tutela della personalità individuale, di correttezza, di trasparenza, di moralità, di rispetto delle leggi e dei provvedimenti delle autorità pubbliche (ed, *in primis*, dell'autorità giudiziaria).
L'identificazione delle aree a rischio di commissione di reati è stata effettuata mediante interviste condotte singolarmente con i Responsabili di Funzione che descrivono le modalità operative di ciascun Ufficio, il tutto documentato mediante specifiche verbalizzazioni.
Per ciascuna attività si è indicata la ragione di sussistenza o insussistenza di ciascun profilo di rischio.
Le categorie di attività identificate nel cui ambito è stata riscontrata la sussistenza del rischio di commissione delle fattispecie di reato sono le seguenti:

1) trasmissione all'ENEA dei risparmi energetici prevista dall'articolo 7 dello stesso decreto;
2) selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale;
3) assegnazione e gestione di incarichi di consulenza e collaborazione;
4) attività di *trading* e ciclo attivo;
5) ciclo passivo, anche nell'ambito dell'attività di *trading*;
6) gestione degli omaggi, liberalità, sponsorizzazioni;
7) gestione della tesoreria;
8) gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (es. civili, tributari, giuslavoristici,

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

amministrativi, penali), in tutti i gradi di giudizio e nomina dei professionisti esterni;

9) gestione dei rapporti infragruppo;

10) gestione della contabilità, della formazione del bilancio, delle comunicazioni sociali in genere;

11) gestione dei rapporti con i soggetti ai quali la legge attribuisce poteri di controllo (Soci, Collegio Sindacale, Società di Revisione, ecc.);

12) gestione delle operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale;

13) gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

14) gestione dei rischi in materia ambientale;

15) gestione dei sistemi informativi;

16) gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria e degli adempimenti fiscali;

17) gestione del *marketing* e della comunicazione;

18) gestione del processo di realizzazione, acquisto e diffusione di contenuti web ed utilizzo software tutelati da diritto d'autore.

Identificazione e analisi degli attuali presidi di rischio

Per le suddette aree a rischio si è poi richiesto ai soggetti responsabili della gestione delle relative attività di descrivere le procedure operative e i concreti controlli esistenti, riconoscibili come idonei a presidiare il rischio individuato.
Il risultato di siffatta attività è stato documentato in specifiche schede.

Gap analisys

La situazione di rischio e dei relativi presidi riportata dalle schede è stata confrontata con le esigenze e i requisiti imposti dal Decreto al fine di individuare le carenze del sistema organizzativo aziendale esistente.
Nei casi in cui siano state identificate attività a rischio ritenute non sufficientemente presidiate dal

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

sistema di controlli in essere, si è proceduto ad individuare, con il supporto dei soggetti responsabili di tali attività, gli interventi ritenuti più efficaci ed idonei a prevenire in concreto le ipotesi di rischio identificate.

Definizione dei protocolli

Per le aree a rischio di reato, per le quali non fosse già presente un sufficiente presidio di controllo, si sono definiti protocolli che contengono la disciplina più idonea a governare il profilo di rischio individuato.

I protocolli sono sottoposti all'esame dei soggetti aventi la responsabilità della gestione delle attività a rischio per la loro valutazione. L'adozione dei protocolli viene approvata dal Consiglio di Amministrazione. L'applicazione e/o l'eventuale modifica dei protocolli concerne l'attuazione in concreto del Modello, attività dinamica in costante divenire in funzione del mantenimento di un corretto equilibrio tra esigenze di tutela ex D.Lgs. 231/2001 ed esigenze di efficienza economica e semplificazione strategica dei processi aziendali.

2.6. STRUTTURA DEL MODELLO

Il presente Modello si compone:

- di una **Parte Generale**, ove sono definiti i contenuti e le finalità del Decreto; le funzioni ed i principi del Modello, le caratteristiche ed il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, i flussi informativi, l'attività di formazione e informazione, il sistema disciplinare;
- di una **Parte Speciale**, ove sono esaminate le attività aziendali che presentano profili di rischiosità in relazione alle tipologie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001. In particolare, per ogni singola fattispecie di reato, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, tale Parte Speciale contiene l'indicazione del reato (denominazione e testo dell'articolo), una breve descrizione delle modalità di realizzazione dell'illecito, le sanzioni in capo all'Ente quali previste dal Decreto, l'individuazione delle aree a rischio reato e definizione dei comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, al fine di prevenire la

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

Il Modello si completa con i seguenti **Allegati**, che ne costituiscono parte integrante:

1. il Codice Etico;
2. organigramma societario;
3. *reports* delle interviste effettuate nel corso dell'attività di verifica/adattamento della valutazione dei rischi svolta per la Capogruppo.

Inoltre costituiscono parte integrante del Modello, anche se non allegati, i seguenti documenti interni:

- sistema di deleghe e procure vigenti:
- i protocolli interni.

2.7. PROCEDURE DI ADOZIONE, INTEGRAZIONE, MODIFICA E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha competenza esclusiva per l'adozione, la modifica e l'integrazione del Modello.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità in merito all'efficace attuazione del Modello e pertanto compete allo stesso il potere di aggiornarlo, al fine di garantirne l'adeguatezza e l'idoneità, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati indicati dal Decreto.

Le modifiche, gli aggiornamenti o le integrazioni del Modello nonché l'adozione di nuovi protocolli interni devono essere sempre comunicate all'Organismo di Vigilanza.

www.energiacorrente.it

Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)

info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA (O.D.V.)

3.1. COSTITUZIONE, NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6, primo comma, lett. b), del Decreto, la Società costituisce l'Organismo di Vigilanza e Controllo, un organo con struttura collegiale, incaricato di vigilare sul corretto funzionamento e l'osservanza, nonché l'aggiornamento del Modello.

L'O.d.V. è composto dal Presidente e da altri due membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione della Società.

La nomina deliberata dal Consiglio di Amministrazione deve essere accettata da ciascun membro designato.

Dell'avvenuto conferimento dell'incarico – ovvero di qualunque successivo cambiamento nella composizione dei relativi membri – sarà formalmente data comunicazione ai livelli aziendali interessati, anche mediante la illustrazione dei poteri, compiti, dell'Organismo di Vigilanza.

3.2. REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ DEI COMPONENTI DELL'O.D.V.

L'O.d.V. deve essere composto da professionisti in possesso di specifiche competenze tecnico-professionali adeguate ai compiti che tale organo è chiamato a svolgere.

Inoltre, i componenti dell'Organismo di Vigilanza devono possedere adeguati requisiti di: autonomia; indipendenza; professionalità; continuità di azione; oltre che di onorabilità e assenza di conflitti di interesse.

Per garantire l'autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate all'O.d.V., si prevede che:

- le attività dell'O.d.V. non devono essere preventivamente autorizzate da alcun organo della Società;
- l'O.d.V. ha accesso a tutte le informazioni, ai documenti della Società, compresi quelli disponibili su supporto informatico, ritenuti rilevanti per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo stesso, e può chiedere direttamente le informazioni a tutto il

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

personale della Società;

- la mancata collaborazione con l'O.d.V. costituisce illecito disciplinare;
- le attività svolte dall'O.d.V. in ordine all'adeguatezza del Modello non sono soggette alla valutazione degli organi della Società, ciò nonostante, rimane in capo al Consiglio di Amministrazione la responsabilità in merito all'adeguatezza e all'efficacia del Modello;
- l'O.d.V. ha facoltà di disporre, in autonomia e senza alcun preventivo consenso, delle risorse finanziarie stanziate dal Consiglio di Amministrazione al fine di svolgere l'attività assegnata.

Quanto al requisito dell'indipendenza, si prevede che:

- l'eventuale componente interno dell'O.d.V. deve godere di una posizione organizzativa adeguatamente elevata e non deve essere titolare di funzioni di tipo esecutivo;
- in ogni caso tutti i membri che ne fanno parte non devono essere direttamente coinvolti nelle attività gestionali della Società, che saranno poi oggetto di controllo da parte dell'O.d.V.

In relazione al requisito della professionalità, si prevede che:

- i componenti esterni devono essere professionisti scelti tra soggetti competenti in materia giuridica, di organizzazione aziendale, controllo e gestione dei rischi aziendali, revisione, contabilità, finanza e sicurezza sul lavoro;
- l'eventuale componente interno deve avere un elevato grado di conoscenza delle procedure aziendali.

In ogni caso dovrà essere garantita una composizione dell'O.d.V. tale da coprire per competenze ed esperienze tutti i predetti settori professionali.

Con riferimento, infine, alla continuità d'azione, l'O.d.V. deve lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello, con necessari poteri di indagine e curare l'attuazione del Modello, assicurandone l'opportuno aggiornamento.

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

3.3 CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DECADENZA

Non possono essere nominati membri dell'Organismo e se designati decadono:

- coloro che abbiano riportato una sentenza di condanna, anche non definitiva, per avere personalmente commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- coloro che abbiano riportato una sentenza di condanna, passata in giudicato, ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- gli interdetti, gli inabilitati, i falliti;
- il coniuge, i parenti o affini con amministratori, sindaci o dipendenti della Banca fino al secondo grado incluso.

I membri dell'Organismo sono tenuti a far conoscere immediatamente al Consiglio di Amministrazione l'eventuale sopravvenienza anche di una sola delle suddette situazioni in quanto comportano la decadenza dall'incarico. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione verifica periodicamente la permanenza in capo a ciascun componente dell'O.d.V. dei requisiti di onorabilità, di assenza di conflitti di interesse e di assenza di rapporti di parentela con i vertici societari, nonché ogni altro requisito o condizione la cui sussistenza è prevista dal Modello all'atto della nomina.

3.4. DURATA IN CARICA, RINUNCIA E REVOCA DEI COMPONENTI DELL'O.D.V.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Qualora le funzioni dell'Organismo di Vigilanza siano affidate al Collegio Sindacale, il mandato scade in coincidenza con quello previsto per il Collegio Sindacale.

Dal momento della cessazione dell'incarico per scadenza del mandato, l'O.d.V. continuerà a svolgere le proprie funzioni in regime di *prorogatio* fino alla nuova nomina dei componenti dell'Organismo stesso da parte del Consiglio di Amministrazione che vi provvederà senza indugio.

Il componente dell'O.d.V. è libero di rinunciare in qualsiasi momento all'incarico, rassegnando le proprie dimissioni volontarie.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare in ogni momento i membri dell'Organismo di

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

Vigilanza, con delibera motivata, per giusta causa. Rappresentano, a titolo esemplificativo, ipotesi di giusta causa di revoca dei componenti dell'O.d.V.:

- la pronuncia di una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- la mancata partecipazione a più di n. 3 (tre) riunioni consecutive senza giustificazione;
- la grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti;
- in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, le eventuali dimissioni o il licenziamento o comunque la cessazione del rapporto di lavoro.

In caso di rinuncia, revoca, morte o decadenza di un membro dell'Organismo, il Consiglio di Amministrazione provvederà senza indugio alla sostituzione. Il mandato del nuovo membro avrà la stessa scadenza del mandato dei membri già in carica.

Qualora le funzioni dell'Organismo di Vigilanza siano affidate al Collegio Sindacale, in caso di rinuncia, morte revoca o decadenza di un membro dell'Organismo, decade l'intero Organismo e il Consiglio di Amministrazione procederà senza indugio alla nomina dei nuovi componenti dello stesso.

3.5. CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE

L'O.d.V. si riunisce almeno quadrimestralmente, e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero uno dei componenti ne faccia richiesta scritta al Presidente con indicazione dell'ordine del giorno.

L'O.d.V. potrà essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione e dagli altri organi societari per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello.

L'O.d.V. riferisce in modo collegiale al Consiglio di Amministrazione secondo le modalità previste dal Modello. Si intendono validamente costituite le riunioni dell'O.d.V. anche a mezzo di audioconferenze o videoconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e possano intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi. In questi casi, la

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

riunione dell'O.d.V. si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Le riunioni dell'O.d.V. sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Le riunioni dell'O.d.V. sono presiedute dal Presidente, il quale ha facoltà di nominare, di volta in volta, un Segretario, anche estraneo all'O.d.V. Di ogni riunione il Segretario redige apposito verbale che viene diffuso per conoscenza a tutti i componenti e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le delibere dell'O.d.V. sono valide se adottate con il consenso della maggioranza dei componenti presenti. Ciascun componente dell'O.d.V. ha diritto a un voto. È fatto obbligo a ciascun componente dell'O.d.V. di astenersi dalla votazione nel caso in cui tale persona si trovi in situazione di conflitto di interessi con l'oggetto della delibera. Qualora non venga rispettato l'obbligo di astensione, la delibera viene ritenuta non valida, se la maggioranza necessaria è stata raggiunta con il voto del componente l'O.d.V. che avrebbe dovuto astenersi.

3.6. COMPITI E POTERI DELL'O.D.V.

L'O.d.V. è collocato in posizione gerarchica di vertice della Società e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione in ordine al proprio operato.

All'O.d.V. è affidato, sul piano generale, il compito di:

- vigilare sulla corretta attuazione del Modello da parte dei destinatari;
- verificare l'adeguatezza e l'efficacia del Modello, con particolare attenzione all'identificazione delle aree "a rischio" reato, e alla idoneità delle procedure adottate alla prevenzione dei reati di cui al Decreto;
- promuovere ed assicurare un'adeguata diffusione e conoscenza del Modello nei confronti dei destinatari dello stesso;
- verificare lo stato di aggiornamento del Modello, segnalando con tempestività al Consiglio di Amministrazione la necessità di procedere alle integrazioni e agli aggiornamenti da eseguire a seguito della modificazione della normativa di riferimento e/o della struttura aziendale.

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

A tal fine l'O.d.V. ha, tra l'altro, il compito di:

- condurre ricognizioni delle attività aziendali ai fini della "mappatura" aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al *management* operativo e forma parte integrante del processo aziendale;
- instaurare e mantenere canali di comunicazione costanti con le diverse figure apicali delle aree a rischio;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso O.d.V. obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- controllare l'effettività, la presenza, la regolare tenuta della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto dalle procedure operative che entrano a far parte del Modello o che siano da esso richiamate. In particolare all'O.d.V. devono essere messi a disposizione tutti i dati possibili al fine di consentire l'effettuazione dei controlli;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello e del Codice Etico;
- curare la gestione delle segnalazioni di vigilanza *"whistleblowing"*, la relativa verifica sulla fondatezza e la tutela in capo ai soggetti segnalanti; dare evidenza dell'attività di verifica alla direzione aziendale secondo apposita procedura;
- verificare che gli elementi previsti dal Modello (adozione clausole *standard*, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo in caso contrario, a fornire indicazioni di indirizzo per un corretto aggiornamento degli elementi stessi;
- programmare le attività di verifica su base annuale, in conformità al programma preventivamente comunicato al Consiglio di Amministrazione;

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

- in presenza di violazioni del Modello, o mancato adeguamento, da parte dei destinatari o dei responsabili delle funzioni aziendali competenti, alle prescrizioni indicate dall'O.d.V., procedere alla segnalazione al Consiglio di Amministrazione per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni alla documentazione ed alle informazioni aziendali per le proprie attività di indagine, analisi e controllo svolte direttamente, e/o per il mezzo di altre funzioni aziendali interne o di professionisti/società terze. È fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'O.d.V., o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'O.d.V.

L'O.d.V, ha inoltre la possibilità, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi poteri, di chiedere chiarimenti o informazioni direttamente all'Amministratore Delegato ed ai soggetti con le principali responsabilità operative.

3.7. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

I componenti dell'Organismo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.

I componenti dell'Organismo assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso e si astengono dal ricercare e utilizzare informazioni riservate per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo.

Le informazioni in possesso dei componenti dell'Organismo vengono trattate in conformità con le normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali e delle informazioni riservate.

L'inosservanza dei suddetti obblighi da parte di uno dei componenti dell'O.d.V., qualora accertata, dovrà essere comunicata tempestivamente al Consiglio di Amministrazione da parte del Presidente o dal componente più anziano al fine di permettere allo stesso Consiglio di valutare se disporre la revoca del mandato al componente in questione.

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

3.8. *BUDGET* DI SPESA

Il Consiglio di Amministrazione assegna all'Organismo il *budget* di spesa annua, sulla base di quanto proposto dall'Organismo di Vigilanza stesso, che potrà essere utilizzato dall'O.d.V., a propria discrezione in piena autonomia, nell'esecuzione dei compiti a esso affidati.

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'O.d.V. e dei contenuti professionali, lo stesso potrà avvalersi nell'ambito delle disponibilità previste ed approvate dal *budget*, della collaborazione di altre funzioni di direzione della Società che di volta in volta si rendessero necessarie, nonché di professionisti esterni.L'O.d.V. potrà avvalersi dell'ausilio di uno o più segretari selezionati fra il personale interno o fra professionisti esterni alla Società sempre nell'ambito delle disponibilità previste ed approvate dal *budget*, con il compito di: convocare l'O.d.V. a richiesta dei soggetti legittimati, redigere bozze dei verbali da sottoporre all'approvazione dell'O.d.V., accogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, affiancare l'O.d.V. in tutte le attività necessarie al miglior espletamento delle sue funzioni.

L'O.d.V. disciplina il proprio funzionamento, nonché le modalità di esercizio dei propri poteri – compresi quelli di spesa nel rispetto del *budget* assegnato – con apposito Regolamento, comunicato al Consiglio di Amministrazione.

3.9. COMPENSI

Il Consiglio di Amministrazione determina, all'atto della nomina e per l'intero periodo dell'incarico, un compenso annuo.

I membri dell'O.d.V. hanno, comunque, diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico.

www.energiacorrente.it

Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)

info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

3.10. VERIFICHE E *REPORTING* NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI

In relazione a quanto sopra, sono assegnate all'O.d.V. due linee di *reporting*:

- la prima su base continuativa, direttamente nei confronti del Presidente del C.d.A. e, per conoscenza, dell'Amministratore Delegato, ogni qualvolta l'O.d.V. ravvisi la necessità di segnalare particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello;
- la seconda, con periodicità annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. In particolare, ogni anno, l'O.d.V. trasmette al Consiglio di Amministrazione una relazione scritta in merito all'attuazione del Modello ed all'attività svolta (i controlli e le verifiche specifiche effettuate e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della mappatura dei processi sensibili, ecc.), nonché segnala eventuali innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli Enti, presentando il piano di vigilanza per l'anno successivo.

L'O.d.V. potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

3.11. CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO

I verbali delle riunioni dell'O.d.V., le informazioni, le notizie e la documentazione raccolta nell'esercizio delle attività di verifica, sono conservati in uno specifico archivio, il cui accesso è consentito esclusivamente ai membri dell'O.d.V.

Lo stesso trattamento di riservatezza si applica ai dati dell'O.d.V. presenti su supporto informatico.

L'accesso a tale documentazione verrà comunque garantito su specifica richiesta delle Autorità Giudiziarie.

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

3.12. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'O.D.V.

Oltre alle segnalazioni di presunte violazioni del Modello e del Codice Etico, e delle segnalazioni di vigilanza *"whistleblowing"* indicate al successivo paragrafo 3.13., all'O.d.V. devono essere trasmesse le seguenti informazioni:

- conclusioni delle verifiche ispettive depositate da funzioni di controllo interno o da commissioni interne in conformità a procedura di comunicazione da cui risultano eventuali responsabilità per reati di cui al Decreto;
- presenza di anomalie o elementi sospetti riscontrati dalle Funzioni;
- comunicazione di procedimenti disciplinari iniziati (o archiviati) e dei provvedimenti disciplinari adottati per fatti che potrebbero essere stati commessi in violazione delle prescrizioni contenute nel Modello;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati di cui al Decreto;
- richiesta di assistenza legale proposte dai soci, amministratori, dirigenti o dipendenti a seguito di procedimenti aperti per la commissione di Reati di cui al Decreto;
- comunicazioni in ordine alla variazione della struttura organizzativa, alla variazione delle deleghe e dei poteri;
- variazioni delle aree a rischio, realizzazione di operazioni a rischio o comunque idonee ad alterare il rischio predeterminato nel Modello;
- contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione ed erogazioni di fondi e contributi pubblici ricevuti dalla Società;
- informazioni relative ai clienti e ai fornitori della Società indagati per reati sanzionati dal Decreto;
- copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Un elenco indicativo delle informative da far pervenire all'O.d.V. e dei canali utilizzabili viene

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

descritto in modo puntuale in apposita procedura di comunicazione che l'Organismo stesso provvede ad adottare nella prima seduta di insediamento.

www.energiacorrente.it

Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)

info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese
della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

3-BIS. DISCIPLINA DELLE SEGNALAZIONI *WHISTLEBLOWING* IN SEGUITO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. N. 24 DEL 10 MARZO 2023.

Ambito di applicazione della riforma.

Con il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito anche "*Decreto*"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2023, è stata recepita nell'ordinamento italiano la direttiva UE 2019/1937 riguardante <<la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione>> (cd. disciplina *whistleblowing*).

L'obiettivo della direttiva europea è stabilire norme minime comuni per garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, creando canali di comunicazione sicuri, sia all'interno di un'organizzazione, sia all'esterno.

Il Decreto abroga e modifica la disciplina nazionale previgente, racchiudendo in un unico testo normativo – per il settore pubblico e per il settore privato – il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite poste in essere in violazione non solo di disposizioni europee, ma anche nazionali, purché basate su fondati motivi e lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente, al fine di garantire il recepimento della direttiva senza arretrare nelle tutele già riconosciute nel nostro ordinamento. Nello specifico, per quanto riguarda il D.Lgs. 231/2001, i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, introdotti dalla Legge n. 179/2017, sono stati modificati – il primo – e abrogati – i secondi.

Il quadro di riferimento è stato infine completato con le Linee Guida ANAC[1] (di seguito anche *"LG ANAC"*), adottate con delibera del 12 luglio 2023, recanti procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, nonché indicazioni e principi di cui enti pubblici e privati possono tener conto per i canali interni.

Il Decreto prevede che la nuova disciplina si applichi, in via generale, a decorrere dallo scorso 15 luglio 2023 (art. 24). Invece, per i soggetti del settore privato che, nell'ultimo anno, hanno impiegato una media di lavoratori subordinati fino a 249 unità, l'obbligo di istituire un canale interno di

1 L'ANAC è un'autorità amministrativa indipendente la cui missione istituzionale è individuata nella prevenzione della corruzione in tutti gli ambiti dell'attività amministrativa.

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

segnalazione ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023; fino a quel giorno, continua ad applicarsi la disciplina previgente (art. 6, co. 2-bis del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, di seguito anche "*Decreto 231"*).

Ambito soggettivo di applicazione: i destinatari della nuova disciplina.

I destinatari della nuova disciplina sono sia i soggetti pubblici che privati (artt. 2 e 3).

I soggetti del settore pubblico sono le amministrazioni pubbliche, le autorità amministrative indipendenti, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblico servizio, le imprese a controllo pubblico e le imprese *in house*, anche se quotate.

I soggetti del settore privato sono quelli che:

a) hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;

b) rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'Allegato al Decreto (che ripropone l'Allegato alla Direttiva UE), anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati. Si tratta dei settori dei servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché della sicurezza dei trasporti;

c) sono diversi dai soggetti di cui al numero b), sono dotati di un Modello di Organizzazione e Gestione adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati.

Ai fini del computo della media annua dei lavoratori impiegati nel settore privato, nonostante ANAC abbia suggerito di far riferimento al valore medio degli addetti al 31/12 dell'anno solare precedente a quello in corso contenuto nelle visure camerali (rif. LG ANAC, pag. 17), Confindustria ritiene che debba prendersi a parametro di calcolo l'art. 27 del D.Lgs. 81/2015[2], ma con un termine temporale di riferimento pari a un anno anziché due, come previsto dall'art. 2, comma 1, n. 1 del Decreto.

2 <<…ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, si tiene conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro>> (cit. art. 27, D.Lgs. 81/2015).

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

Poiché la presente esposizione entra a far parte integrante del Modello 231 adottato da Energia Corrente S.r.l., trattandosi di ente operante nel settore privato, verranno tralasciate le specifiche disposizioni riguardanti i soli enti pubblici.

Ambito oggettivo di applicazione.

Oggetto della violazione. Dal punto di vista oggettivo, la nuova disciplina si applica alle violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (art. 1).

Per quanto riguarda il settore privato, le segnalazioni possono avere a oggetto:

a) violazioni della disciplina nazionale solo con riferimento ai reati 231 e alle violazioni del Modello Organizzativo 231, dunque:

- i reati presupposto per l'applicazione del Decreto 231;
- le violazioni dei Modelli di Organizzazione e Gestione previsti nel citato Decreto 231 non riconducibili alle violazioni del diritto dell'UE come sotto definite;

b) violazioni della normativa europea:

- illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al Decreto e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato). Si precisa che le disposizioni normative contenute nell'Allegato 1 sono da intendersi come un riferimento dinamico in quanto vanno naturalmente adeguate al variare della normativa stessa. In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
  A titolo esemplificativo, si pensi ai cd. reati ambientali, quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi;

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE.
  Si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle imprese e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle imprese;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE. Si pensi ad esempio a un'impresa che opera sul mercato in posizione dominante. La legge non impedisce a tale impresa di conquistare, grazie ai suoi meriti e alle sue capacità, una posizione dominante su un mercato, né di garantire che concorrenti meno efficienti restino sul mercato. Tuttavia, detta impresa potrebbe pregiudicare, con il proprio comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno tramite il ricorso alle cd. pratiche abusive (adozione di prezzi cd. predatori, sconti target, vendite abbinate) contravvenendo alla tutela della libera concorrenza.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della nuova disciplina le segnalazioni legate a un interesse personale del segnalante, che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (es. vertenze di lavoro, discriminazioni, conflitti interpersonali tra colleghi, segnalazioni su trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di una lesione dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente privato o dell'amministrazione pubblica), posto che la nuova disciplina mira a tutelare l'integrità dell'ente persona giuridica e a ricomprendere *"tutte quelle situazioni in cui si vanifica l'oggetto o le finalità delle attività poste in essere nel settore pubblico e privato per la piena realizzazione delle finalità pubbliche, che ne deviino gli scopi o che ne minino il corretto agire"* (cit. LG ANAC, pag. 27).

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

Le contestazioni escluse in quanto legate a un interesse personale del segnalante non sono, pertanto, considerate segnalazioni *whistleblowing* e, quindi, potranno essere trattate come segnalazioni ordinarie, laddove previsto:

- in materia di sicurezza e difesa nazionale;
- relative a violazioni già regolamentate in via obbligatoria in alcuni settori speciali, alle quali continua dunque ad applicarsi la disciplina di segnalazione *ad hoc* (servizi finanziari, prevenzione riciclaggio, terrorismo, sicurezza nei trasporti, tutela dell'ambiente).

Resta poi ferma la normativa in materia di: i) informazioni classificate; ii) segreto medico e forense; iii) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali; iv) norme di procedura penale sull'obbligo di segretezza delle indagini; v) disposizioni sull'autonomia e indipendenza della magistratura; vi) difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica; vii) esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati.

Definizione e contenuto della segnalazione. Le segnalazioni sono definite come le informazioni, compresi i fondati sospetti, su violazioni già commesse o non ancora commesse (ma che, sulla base di elementi concreti, potrebbero esserlo), nonché su condotte volte ad occultarle (es. occultamento o distruzione di prove).

Si deve poi trattare di comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

Rispetto all'accezione da attribuire al *"contesto lavorativo"*, secondo il Decreto e LG ANAC, occorre fare riferimento a un perimetro di applicazione ampio e non limitato a chi abbia un rapporto di lavoro *"in senso stretto"* con l'organizzazione.

Occorre, infatti, considerare che le segnalazioni possono essere effettuate anche da coloro che hanno instaurato con l'ente altri tipi di rapporti giuridici. Ci si riferisce, fra l'altro, ai consulenti, collaboratori, volontari, tirocinanti, azionisti degli stessi soggetti pubblici e privati ove assumano la forma societaria e alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza. Al riguardo, con riferimento agli azionisti, le LG ANAC chiariscono il perimetro di applicazione della disciplina e, in particolare, delle segnalazioni, precisando che si tratta di *"coloro che siano venuti a conoscenza di violazioni oggetto di segnalazione nell'esercizio dei diritti di cui sono titolari in ragione del loro ruolo di azionisti rivestito nell'impresa"* (cit.).

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

La disciplina si applica anche nel caso di segnalazioni che intervengano nell'ambito di un rapporto di lavoro poi terminato, se le informazioni sono state acquisite durante il suo svolgimento, nonché qualora il rapporto non sia ancora iniziato e le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante la selezione o in altre fasi precontrattuali.

Pertanto, a rilevare è l'esistenza di una relazione qualificata tra il segnalante e il soggetto giuridico nel quale il primo opera, relazione che riguarda attività lavorative o professionali presenti o anche passate.

Quanto al contenuto, le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate, al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni.

In particolare, è necessario che risultino chiari i seguenti elementi essenziali della segnalazione, anche ai fini del vaglio di ammissibilità:

- i dati identificativi della persona segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita), nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Inoltre, nel caso di utilizzo del canale analogico, sarebbe utile che il segnalante indichi espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia *whistleblowing* (ad es. inserendo la dicitura *"riservata al gestore della segnalazione"*), soprattutto al fine di gestire correttamente l'eventuale invio, per errore, della segnalazione a un soggetto diverso dal gestore.

È utile anche che, alla segnalazione, vengano allegati documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Canali di segnalazione e soggetti legittimati a segnalare.

www.energiacorrente.it

Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)

info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

Il Decreto disciplina i canali e le modalità per effettuare una segnalazione. In particolare, quanto ai canali, si distinguono tre fattispecie:

a) la segnalazione attraverso un canale interno all'ente;
b) la segnalazione mediante un canale esterno all'ente, istituito e gestito dall'ANAC;
c) la divulgazione pubblica.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di effettuare denunce all'Autorità giudiziaria e contabile, nei casi di loro competenza.
Al riguardo, pur non indicando espressamente un ordine di priorità tra le diverse modalità di segnalazione, il Decreto fissa condizioni specifiche – sebbene con formule talvolta eccessivamente generiche – per accedere sia alla procedura esterna, sia alla divulgazione pubblica, al fine di incentivare gli enti a dotarsi di sistemi organizzativi efficienti integrati nei propri sistemi di controllo interno e di realizzare un corretto bilanciamento tra la tutela del *whistleblower* e la salvaguardia della reputazione dell'ente.
Su tale aspetto, anche le LG ANAC ribadiscono una gradualità nella scelta del canale di segnalazione più idoneo al caso concreto, da un lato, ribadendo la priorità del ricorso al canale interno e, dall'altro, chiarendo, in modo più puntuale rispetto alla disciplina normativa, le condizioni per il ricorso alla segnalazione esterna e alla divulgazione pubblica.
Con riferimento invece alle tipologie e alle modalità per effettuare le segnalazioni, la disciplina cambia in base alle dimensioni e alla natura pubblica o privata del soggetto di appartenenza del segnalante.
Nel settore privato, operano diversi regimi.
In particolare, negli enti privati che:

- non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori e hanno adottato il Modello Organizzativo 231: le segnalazioni possono riguardare solo condotte illecite rilevanti per la disciplina 231 o violazioni del Modello 231 ed essere effettuate unicamente attraverso il canale interno;
- hanno impiegato la media di almeno 50 lavoratori e hanno adottato il Modello Organizzativo 231, le segnalazioni possono: i. avere a oggetto condotte illecite o violazione del Modello Organizzativo 231 ed essere effettuate solo attraverso canale interno; ii. avere a oggetto

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

violazioni del diritto UE ed essere effettuate attraverso canale interno, esterno, divulgazione pubblica o denuncia.

Quanto ai soggetti legittimati a presentare le segnalazioni, le stesse possono essere fatte da: lavoratori dipendenti e autonomi, liberi professionisti e consulenti, lavoratori e collaboratori che svolgono la propria attività presso soggetti pubblici o privati che forniscono beni o servizi presso soggetti pubblici e privati, i volontari, i tirocinanti, gli azionisti, e le persone con funzione di direzione amministrazione e controllo (art. 3).

Canale interno di segnalazione.

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto, gli enti rientranti nel perimetro di applicazione della disciplina sul *whistleblowing* sono obbligati ad attivare un canale di segnalazione interno adeguato, che presenti i requisiti richiesti dalla normativa.

Inoltre, con la modifica all'articolo 6, comma 2-bis del Decreto 231, il Decreto *whistleblowing* impone agli enti che adottano il Modello Organizzativo 231 di prevedere, all'interno dello stesso, canali di segnalazione interna conformi alle prescrizioni del Decreto, nonché il divieto di ritorsione e il relativo sistema disciplinare.

Requisiti e strumenti. I canali di segnalazione interna, per essere ritenuti adeguati, devono essere idonei ad assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante e delle persone coinvolte (segnalato, facilitatore, eventuali altri terzi), del contenuto della segnalazione e della documentazione a essa relativa.

Per quanto attiene agli strumenti concreti attraverso cui attivare il canale di segnalazione interno, l'articolo 4 del Decreto prevede che le segnalazioni possono essere effettuate secondo diverse modalità:

• in forma scritta: analogica o con modalità informatiche;

• in forma orale, attraverso linee telefoniche dedicate o sistemi di messaggistica vocale e, su richiesta del segnalante, attraverso un incontro diretto con il gestore della segnalazione, che deve essere fissato entro un tempo ragionevole.

Istituzione. I soggetti cui si applica il Decreto, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali, hanno l'onere di definire in un apposito atto organizzativo le procedure per il ricevimento delle

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

segnalazioni e per la loro gestione, predisponendo e attivando al proprio interno appositi canali di segnalazione.

Tale atto organizzativo deve essere adottato con delibera dell'organo di indirizzo e, quindi, sarà di norma di competenza dell'organo amministrativo.

Il concetto di riservatezza dell'identità del segnalante deve essere ben distinto dall'anonimato. Le segnalazioni anonime non sono considerate *whistleblowing*.

La norma non stabilisce in dettaglio il **contenuto della procedura adottata con l'atto organizzativo**, ma si ritiene opportuno che contenga i seguenti elementi (che saranno oggetto di un'analisi specifica nei paragrafi successivi):

• i soggetti legittimati a presentare le segnalazioni, come sopra riportati;

• i soggetti che godono delle misure di protezione previste dal Decreto;

• l'ambito oggettivo delle segnalazioni ammesse e di quelle estranee all'ambito applicativo della disciplina *whistleblowing*, con le differenti conseguenze in termini di procedura di gestione e misure di tutela garantite;

• i presupposti per procedere alla segnalazione interna e le relative condizioni di ammissibilità;

• il soggetto, interno o esterno, al quale è affidata la gestione delle segnalazioni, i relativi poteri e gli obblighi, nonché l'eventuale *budget* a disposizione per attività di valutazione e gestione delle segnalazioni, con evidenza della sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma;

• le modalità per l'eventuale coinvolgimento da parte del gestore di altri soggetti, interni all'ente o esterni, di cui risulti necessario avvalersi per la gestione della segnalazione. A tal fine, l'ente potrebbe riservarsi di procedere autonomamente e, di volta in volta, alle conseguenti designazioni *privacy*, oppure delegare specificamente il gestore a procedere in tal senso;

• le modalità concrete scelte dall'impresa per l'utilizzo del canale di segnalazione interno (posta cartacea/piattaforma *on line*, numero telefonico/sistema messaggistica vocale);

• la procedura che il soggetto gestore deve seguire per la gestione delle segnalazioni interne, con indicazione delle varie fasi dell'istruttoria e delle tempistiche di riferimento, in linea con quanto previsto dal Decreto;

• la procedura da seguire nel caso in cui una persona diversa da quella alla quale è affidata la gestione delle segnalazioni riceva una segnalazione identificabile come *whistleblowing*;

• la politica adottata per le ipotesi di segnalazioni anonime o inammissibili;

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

• le modalità e i termini di conservazione dei dati appropriati e proporzionati ai fini della procedura di *whistleblowing*;

• i necessari adeguamenti prescritti dall'art. 13 per il trattamento dei dati personali;

• i presupposti per ricorrere alla segnalazione esterna;

• le modalità attraverso cui verranno comunicate ai soggetti potenzialmente interessati le informazioni sull'utilizzo del canale interno e di quello esterno, nonché la previsione circa l'attività di formazione sulla disciplina e la procedura stessa.

Risulta utile disciplinare nella procedura adottata con l'atto organizzativo anche le eventuali ipotesi di conflitto di interessi, ovvero quelle fattispecie in cui il gestore della segnalazione coincida con il segnalante, con il segnalato o sia comunque una persona coinvolta o interessata dalla segnalazione (tale conflitto può sussistere anche rispetto al soggetto esterno, nel caso in cui la gestione della piattaforma sia esternalizzata).

Inoltre, il Decreto prevede che, per i soggetti del settore privato che rientrano nell'ambito di applicazione del Decreto 231, i modelli organizzativi debbano prevedere, al fine di adeguarsi alla nuova disciplina, *"i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare"*. Pertanto, anche la necessità e i termini di aggiornamento del Modello Organizzativo 231 dovranno trovare esplicita indicazione nell'atto organizzativo o in un altro atto, ma sempre di provenienza dell'Organo gestorio.

Informativa alle rappresentanze sindacali. Nell'implementare il canale di segnalazione interno, come detto, l'art. 4 del Decreto prevede che l'impresa sia tenuta a sentire *"le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'art. 51 del D.lgs. n.81 del 2015"*, ovvero le rappresentanze sindacali aziendali (o la rappresentanza sindacale unitaria, di seguito anche "RSU") o le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il tenore letterale della norma porta a ritenere che il coinvolgimento del sindacato da parte dell'impresa abbia un carattere meramente informativo.

Per quanto riguarda l'individuazione del sindacato destinatario dell'informativa da parte dell'impresa, in ragione proprio del richiamo all'art. 51 del D.lgs. n. 81/2015, si ritiene che, ove in azienda esistano rappresentanze sindacali aziendali oppure una rappresentanza sindacale unitaria, l'adempimento vada compiuto verso di queste; mentre, nel caso di imprese prive di tali rappresentanze, dovranno essere

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

informate le corrispondenti organizzazioni territoriali delle associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.

Nei casi di imprese con più unità produttive e, dunque, nel caso di una pluralità di RSU ovvero di unità produttive con RSU ed altre prive, è consigliabile suggerire, d'accordo con le organizzazioni sindacali (OO.SS.) del livello più appropriato, una forma di coordinamento delle rappresentanze per facilitare e razionalizzare gli adempimenti informativi. In particolare, potrebbe essere utile indirizzare l'informativa a tutte le RSU presenti e poi, ove queste ne facciano richiesta per il tramite del coordinamento, programmare un unico incontro, eventualmente anche con modalità informatiche.

Con riferimento al contenuto dell'informativa, alla luce della citata *ratio* della norma, si ritiene opportuno che l'impresa fornisca al sindacato una descrizione del canale, almeno negli elementi essenziali che lo caratterizzano (ad esempio, in merito alle modalità di segnalazione, alla gestione della segnalazione, alle informazioni che saranno condivise con i lavoratori, anche con la pubblicazione nel proprio sito internet, piuttosto che nell'ambito aziendale interno).

Si ritiene che tale informativa debba intervenire prima della delibera di approvazione dell'atto organizzativo, eventualmente attraverso strumenti di trasmissione che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione. Inoltre, si ritiene utile che l'ente indichi alle rappresentanze sindacali un congruo termine per trasmettere eventuali osservazioni, manifestando la disponibilità a un eventuale confronto diretto, anche mediante un incontro.

In ogni caso, la disciplina del canale interno e la sua implementazione restano nella piena autonomia decisionale e organizzativa dell'ente.

Gestione della segnalazione.

La gestione delle segnalazioni interne dovrà essere conforme ai parametri indicati nella presente Parte del Modello 231. I dettagli applicativi specifici verranno individuati nell'ambito dell'atto organizzativo e delle procedure operative adottate dalla Società; a tali documenti, pertanto, il Modello 231 rinvia.

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

I soggetti destinatari delle segnalazioni. L'art. 4, comma 2, del Decreto prevede che la gestione del canale di segnalazione interno possa essere affidata:

• a una persona fisica interna all'impresa;

• a un ufficio interno all'impresa;

• a un soggetto esterno.

Tali soggetti devono essere dotati di autonomia e specificamente e adeguatamente formati alla gestione delle segnalazioni.

La scelta di affidare la gestione del canale di segnalazione a una persona o ufficio interno ovvero a un soggetto esterno, è rimessa alla libera discrezionalità dell'ente, tenendo in considerazione l'attività esercitata e le relative responsabilità, nonché l'assetto organizzativo di cui si è dotato.

A ogni modo, requisito necessario che deve possedere l'ufficio interno o esterno ovvero la persona interna deputata a gestire le segnalazioni è quello dell'autonomia, al fine di assicurare che le segnalazioni vengano gestite in maniera adeguata e conforme alle disposizioni del Decreto. In particolare, tale requisito deve essere inteso come:

• imparzialità: mancanza di condizionamenti e di pregiudizi nei confronti delle parti coinvolte nelle segnalazioni *whistleblowing*, al fine di assicurare una gestione delle segnalazioni equa e priva di influenze interne o esterne che possano comprometterne l'obiettività;

• indipendenza: autonomia e libertà da influenze o interferenze da parte del *management*, al fine di garantire un'analisi oggettiva e imparziale della segnalazione.

Alla luce di quanto sopra descritto, dunque, il possesso del requisito dell'autonomia risulta di fondamentale importanza al fine di garantire l'efficacia e l'integrità del processo di *whistleblowing* all'interno dell'impresa.

Per quanto attiene l'individuazione della figura più idonea a cui affidare la gestione del canale di segnalazione, si riportano di seguito alcune considerazioni derivanti dalle più accreditate *best practice* aziendali.

Persona fisica interna all'impresa. Qualora l'impresa decida di affidare la gestione del canale di segnalazione interno a una persona fisica già presente all'interno della sua organizzazione, tale ruolo potrà essere ricoperto dal responsabile anticorruzione, ove presente, ovvero dai responsabili delle funzioni di *Internal Audit* o *compliance*.

www.energiacorrente.it

Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)

info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

La scelta di affidare ai responsabili delle funzioni di controllo il ruolo di gestori delle segnalazioni soddisfa sicuramente il requisito di autonomia richiesto dalla normativa in virtù della loro maggiore indipendenza organizzativa.

Tuttavia, nel caso di medie e piccole imprese nelle quali le funzioni di *Internal Audit* e *compliance* non siano presenti, si potrebbe affidare il ruolo di gestore della segnalazione a una figura priva di mansioni operative, in modo da rispettare il criterio di autonomia previsto dalla normativa.

Ufficio/Organismo interno all'impresa. Come opzione interna ulteriore rispetto a quella del paragrafo precedente, le imprese possono decidere di affidare la gestione del canale a un loro ufficio interno preesistente o a un organo collegiale/comitato appositamente costituito e composto da soggetti interni che, nel suo complesso, risponda al requisito di autonomia necessario. Tale comitato potrebbe essere composto, ad esempio, dai responsabili delle funzioni di controllo *(compliance* o *Internal Audit*) e di alcune delle altre funzioni aziendali in grado di gestire in maniera appropriata e diligente la segnalazione (si pensi, ad esempio, alle funzioni legali o alle funzioni risorse umane, al responsabile anticorruzione o a Comitati Etici, nonché, all'Organismo di vigilanza 231 - OdV -, se monocratico, o a un suo membro, se collegiale).

Al riguardo, si evidenzia, infatti, che le LG ANAC chiariscono che il requisito previsto dal Decreto, secondo cui l'ufficio interno debba essere autonomo e "dedicato" all'attività di gestione, non implica che lo stessa debba svolgere esclusivamente tale ruolo, ma che debba essere l'unico ufficio a ciò preposto.

Inoltre, nelle imprese dotate di Modello Organizzativo 231 e con OdV (monocratico o collegiale), si può valutare di affidare a quest'ultimo, come ulteriore incarico, debitamente formalizzato, il ruolo di gestore delle segnalazioni, considerato il fatto che l'OdV già possiede i requisiti richiesti dalla disciplina in esame e che, come previsto anche dal Decreto, la disciplina *whistleblowing* è parte integrante del Modello Organizzativo 231, sulla cui osservanza l'OdV è chiamato a vigilare.

L'OdV in questione è dotato, infatti, di competenze tecniche adeguate e di autonomia e indipendenza, funzionali e gerarchiche, rispetto a qualsiasi altro ufficio interno all'ente; ciò gli consente di svolgere, senza interferenze o condizionamenti, l'attività di gestione delle segnalazioni interne in termini di verifica e istruttoria, lasciando poi alle competenti funzioni aziendali le eventuali decisioni operative sui seguiti.

Si tratta comunque di un'opzione rimessa alla discrezionalità organizzativa delle singole imprese.

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

In ogni caso, anche laddove non fosse incaricato dei compiti di gestione delle segnalazioni, è opportuno che l'OdV venga comunque coinvolto nel processo di gestione delle segnalazioni *whistleblowing* regolamentando i necessari flussi informativi, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, alla luce della rilevanza, anche ai fini 231, delle violazioni segnalabili ai sensi del Decreto.

In particolare, qualora l'OdV non sia individuato come gestore dovrà ricevere:

• immediata informativa su segnalazioni rilevanti in termini 231 affinché, nell'esercizio della sua attività di vigilanza, possa condividere le proprie eventuali osservazioni e partecipare all'istruttoria o comunque seguirne l'andamento;

• un aggiornamento periodico sull'attività complessiva di gestione delle segnalazioni, anche non 231, al fine di verificare il funzionamento del sistema *whistleblowing* e proporre all'ente eventuali necessità di suo miglioramento.

A tal fine, nel Modello Organizzativo 231 dovranno essere procedimentalizzati i predetti flussi informativi.

Sia nel caso di persona fisica interna, sia nel caso di ufficio interno è necessario un formale atto di nomina con cui si attribuisce al soggetto l'incarico di gestore della segnalazione.

Ufficio esterno all'impresa. Nel caso in cui le imprese decidessero di affidare la gestione del canale di segnalazione a un soggetto esterno, dovranno verificare che lo stesso abbia i requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità necessari. Al riguardo, il soggetto esterno deve possedere, tra gli altri, risorse e conoscenze specialistiche che garantiscano l'adozione di misure tecniche e organizzative tali da assicurare il rispetto della riservatezza, protezione dei dati e segretezza.

I rapporti tra le parti, inoltre, dovranno essere regolati da appositi contratti di servizio che, oltre a disciplinare i servizi prestati tra le parti, dovranno includere appositi livelli di servizio e di controllo.

L'attività di gestione delle segnalazioni. Le segnalazioni interne sono gestite attraverso l'attivazione e messa a disposizione dei seguenti canali:

a) Canali in forma scritta: posta ordinaria o piattaforma informatica. Nel caso in cui l'impresa decidesse di utilizzare la posta ordinaria come canale di segnalazione interno (es. lettere raccomandate), al momento della ricezione, gli uffici o la persona individuati a gestire le segnalazioni devono:

- garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto delle buste;

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

- procedere all'archiviazione della segnalazione attraverso idonei strumenti che permettano di garantire la riservatezza (ad esempio all'interno di archivi protetti da misure di sicurezza).

Ad esempio, è possibile prevedere che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità; nella seconda, l'oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura *"riservata al gestore della segnalazione"*.

La scelta tra piattaforma *on line* e modalità analogica/cartacea è una valutazione rimessa alla singola impresa, in funzione di diverse considerazioni riconducibili al contesto, alla dimensione aziendale, alla funzionalità rispetto allo scopo e al livello di sicurezza e riservatezza garantito dalle soluzioni adottate. In questo contesto, andrà ovviamente considerato anche lo sforzo organizzativo ed economico che l'impresa intende affrontare per dotarsi di una piattaforma *on line*, considerazione che potrebbe suggerire, specie per le imprese di minori dimensioni e in fase di prima applicazione, di optare per la soluzione della posta cartacea.

Con particolare riferimento allo strumento informatico, le LG ANAC, in linea con il parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali, escludono espressamente che la posta elettronica ordinaria e la PEC siano strumenti adeguati a garantire la riservatezza. Pertanto, l'unico strumento informatico adeguato è da individuarsi nella piattaforma *on line*.

Per quanto attiene l'utilizzo della piattaforma informatica, sebbene il Decreto e le LG ANAC non individuino particolari adempimenti da effettuare in fase di ricezione, è consigliabile che le imprese configurino in maniera adeguata tale piattaforma.

b) Canali in forma orale: linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale.

Nel caso di utilizzo di una linea telefonica registrata o di un altro sistema di messaggistica registrato, il gestore della segnalazione deve conservare, previo consenso del segnalante alla registrazione, la segnalazione all'interno di un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto.

Contrariamente, nel caso si utilizzino linee telefoniche non registrate, al momento della ricezione della segnalazione, il personale addetto deve documentarla mediante resoconto dettagliato del messaggio e il contenuto dev'essere controfirmato dal segnalante, previa verifica ed eventuale rettifica. Del resoconto sottoscritto deve essere fornita copia al segnalante.

c) Canali in forma orale: incontro diretto. Ulteriore novità introdotta dal Decreto riguarda la possibilità del *whistleblower* di richiedere un incontro diretto agli uffici o alla persona deputati alla

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

gestione della segnalazione. In tal caso, l'impresa deve garantire lo svolgimento dell'incontro entro un termine ragionevole (ad esempio, entro 10/15 giorni).

Per quanto attiene alle modalità di svolgimento dell'incontro (in un luogo adatto a garantire la riservatezza del segnalante) è sempre consigliabile procedere - previo consenso della persona segnalante - alla registrazione dello stesso attraverso dispositivi idonei alla conservazione e all'ascolto.

Nel caso in cui non si possa procedere alla registrazione (ad esempio, perché il segnalante non ha dato il consenso o non si è in possesso di strumenti informatici idonei alla registrazione) è necessario stilare un verbale, che dovrà essere sottoscritto anche dalla persona segnalante, oltre che dal soggetto che ha ricevuto la dichiarazione. Copia del verbale dovrà essere consegnata al segnalante.

Inoltre, qualora l'impresa decida di esternalizzare il servizio a un soggetto esterno (persona fisica o giuridica), è sempre consigliato prevedere all'interno del relativo contratto anche espressamente la possibilità di effettuare l'audizione del segnalante che ne abbia fatta richiesta, in locali che non siano quelli aziendali (ad esempio, quelli del gestore esterno).

Ricezione della segnalazione. Il Decreto prevede anzitutto che il gestore della segnalazione debba rilasciare al segnalante l'avviso di ricevimento entro sette giorni dalla presentazione della segnalazione stessa.

Si evidenzia che tale riscontro non implica per il gestore alcuna valutazione dei contenuti oggetto della segnalazione, ma è unicamente volto a informare il segnalante dell'avvenuta corretta ricezione della stessa.

Tale avviso dev'essere inoltrato al recapito indicato dal segnalante nella segnalazione. In assenza di tale indicazione e, dunque, in assenza della possibilità di interagire con il segnalante per i seguiti, è possibile considerare la segnalazione come non gestibile ai sensi della disciplina *whistleblowing* (lasciando traccia di tale motivazione) ed eventualmente trattarla come segnalazione ordinaria.

Nel caso in cui l'ente opti per un ufficio/persona fisica interna all'impresa per la gestione delle segnalazioni, si suggerisce di informare il personale interno e i soggetti esterni (ad esempio una informativa sul sito aziendale) di casistiche in cui il servizio di gestione delle segnalazioni è sospeso (es. chiusure), nonché di prevedere delle procedure che garantiscano il subentro delle funzioni in caso di assenze più o meno prolungate (es. ferie e malattie) per garantire il rispetto dei termini previsti dal decreto.

www.energiacorrente.it

Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)

info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

Segnalazioni anonime. Anche alla luce delle indicazioni dell'ANAC, si specifica che le stesse, qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione, possono essere equiparate dall'impresa alle segnalazioni ordinarie e, in quanto tali, possono essere trattate in conformità ai regolamenti interni, laddove eventualmente implementati.

In ogni caso, le segnalazioni anonime dovranno essere registrate dal gestore della segnalazione e la documentazione ricevuta dovrà essere conservata. Infatti, il Decreto prevede che laddove il segnalante anonimo venga successivamente identificato e abbia subito ritorsioni, allo stesso debbano essere garantite le tutele previste per il *whistleblower*.

Infine, il Decreto (art. 4, co. 6) prevede che, qualora la segnalazione interna sia presentata a un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato dall'ente e sia evidente che si tratti di segnalazione *whistleblowing*, la stessa vada trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento e senza trattenerne copia, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Completata la fase relativa alla trasmissione dell'avviso di ricevimento, gli uffici o la persona deputati possono procedere all'esame preliminare della segnalazione ricevuta.

Nello specifico, durante tale fase, è necessario che il gestore delle segnalazioni valutino la procedibilità e successivamente l'ammissibilità della stessa.

Di seguito, si rappresentano alcune valutazioni che possono essere effettuate in tali fasi.

La procedibilità della segnalazione. Come visto in precedenza, il Decreto definisce i presupposti soggettivi e oggettivi per effettuare una segnalazione interna.

Pertanto, per poter dare corso al procedimento, il gestore della segnalazione dovrà, per prima cosa, verificare la sussistenza di tali presupposti e, nello specifico, che il segnalante sia un soggetto legittimato a effettuare la segnalazione e che l'oggetto della segnalazione rientri tra gli ambiti di applicazione della disciplina.

In altre parole, il Gestore deve verificare la procedibilità della segnalazione alla luce del perimetro applicativo soggettivo e oggettivo del Decreto.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi una materia esclusa dall'ambito oggettivo di applicazione, la stessa potrà essere trattata come ordinaria e, quindi, gestita secondo le eventuali procedure già in precedenza adottate dall'ente per tali violazioni, dandone comunicazione al segnalante.

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

L'ammissibilità della segnalazione. Una volta verificato che la segnalazione abbia i requisiti soggettivi e oggettivi definiti dal legislatore e, dunque, risulti procedibile, è necessario valutarne l'ammissibilità come segnalazione *whistleblowing*.

Ai fini dell'ammissibilità, è necessario che, nella segnalazione, risultino chiare:

• le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, che contenga i dettagli relativi alle notizie circostanziali e, ove presenti, anche le modalità attraverso cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti;

• le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Alla luce di queste indicazioni, la segnalazione può, quindi, essere ritenuta inammissibile per:

• mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione;

• manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore;

• esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione agli uffici o alla persona preposti;

• produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazioni.

Al riguardo, si ricorda che i dati identificativi della persona segnalante e il recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti sono elementi essenziali affinché la segnalazione venga considerata e gestita come segnalazione *whistleblowing*.

Alla luce di quanto descritto, nel caso in cui la segnalazione risulti improcedibile o inammissibile, gli uffici o la persona deputati alla gestione della segnalazione possono procedere all'archiviazione, garantendo comunque la tracciabilità delle motivazioni a supporto.

Inoltre, durante la verifica preliminare gli uffici o la persona deputati alla gestione della segnalazione possono:

• nel caso di organo collegiale, nominare tra i propri membri un soggetto con il ruolo di coordinatore per la gestione della segnalazione;

• richiedere al segnalante ulteriori elementi necessari per effettuare approfondimenti relativi alla segnalazione.

Una volta verificata la procedibilità e l'ammissibilità della segnalazione, il gestore avvia l'istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate al fine di valutarne la fondatezza.

www.energiacorrente.it

Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)

info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

Istruttoria e accertamento della segnalazione. Gli uffici o la persona incaricati di gestire le segnalazioni assicurano che siano effettuate tutte le opportune verifiche sui fatti segnalati, garantendo tempestività e rispetto dei principi di obiettività, competenza e diligenza professionale.

Inoltre, nel caso in cui la segnalazione riguardasse il gestore della segnalazione, dovranno essere garantite le opportune misure per gestire un potenziale conflitto di interessi.

L'obiettivo della fase di accertamento è di procedere con le verifiche, analisi e valutazioni specifiche circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati, anche al fine di formulare eventuali raccomandazioni in merito all'adozione delle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali interessati nell'ottica di rafforzare il sistema di controllo interno.

Gli uffici o la persona incaricati di gestire le segnalazioni devono assicurare lo svolgimento delle necessarie verifiche, a titolo esemplificativo:

• direttamente acquisendo gli elementi informativi necessari alle valutazioni attraverso l'analisi della documentazione/informazioni ricevute;

• attraverso il coinvolgimento di altre strutture aziendali o anche di soggetti specializzati esterni (es. IT *specialist*) in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali richieste;

• mediante audizione di eventuali soggetti interni/esterni, ecc.

Tale attività di istruttoria e di accertamento spetta esclusivamente agli uffici o alla persona incaricati a gestire le segnalazioni, comprese tutte quelle attività necessarie a dare seguito alla segnalazione (ad esempio, le audizioni o le acquisizioni di documenti).

Nel caso in cui risulti necessario avvalersi dell'assistenza tecnica di professionisti terzi, nonché del supporto specialistico del personale di altre funzioni/direzioni aziendali è necessario - al fine di garantire gli obblighi di riservatezza richiesti dalla normativa - oscurare ogni tipologia di dato che possa consentire l'identificazione della persona segnalante o di ogni altra persona coinvolta (si pensi, ad esempio, al facilitatore o ulteriori persone menzionate all'interno della segnalazione).

Nel caso sia necessario il coinvolgimento di soggetti interni diversi dal gestore (altre funzioni aziendali), anche ad essi andranno estesi gli obblighi di riservatezza.

Qualora tali dati siano necessari all'indagine condotta da soggetti esterni (eventualmente coinvolti dal gestore), sarà necessario estendere i doveri di riservatezza e confidenzialità previsti dal Decreto in capo al gestore anche a tali soggetti esterni mediante specifiche clausole contrattuali da inserire negli accordi stipulati con il soggetto esterno.

www.energiacorrente.it

Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)

info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

Inoltre, in entrambi i casi, andranno assicurate le necessarie designazioni *privacy*, in linea con quanto stabilito nell'atto organizzativo.

Qualora la segnalazione abbia a oggetto una violazione del Modello o tematiche attinenti ai dati contabili, è consigliabile operare in sinergia con gli organi competenti, nel rispetto degli obblighi di riservatezza (ad esempio, l'OdV, qualora non sia ovviamente esso stesso il gestore della segnalazione o il Collegio sindacale).

Una volta completata l'attività di accertamento, il gestore della segnalazione può:

- archiviare la segnalazione perché infondata, motivandone le ragioni;
- dichiarare fondata la segnalazione e rivolgersi agli organi/funzioni interne competenti per i relativi seguiti (es. il *management* aziendale, Direttore Generale, ufficio legale o risorse umane). Infatti, al gestore della segnalazione non compete alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti.

Tutte le fasi dell'attività di accertamento devono essere sempre tracciate e archiviate correttamente a seconda della tipologia del canale di segnalazione utilizzato (ad esempio, se è stato utilizzato un canale di posta analogica tutta la documentazione cartacea come documenti, verbali di audizione ecc. dovrà essere correttamente archiviata all'interno di un faldone accessibile al solo gestore), al fine di dimostrare la corretta diligenza tenuta nel dare seguito alla segnalazione.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dal Decreto, è necessario che, durante le fasi di istruttoria e di accertamento della segnalazione, sia tutelata la riservatezza dell'identità della persona segnalante, del segnalato e di tutte le persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione.

Riscontro al segnalante. Il Decreto dispone che il gestore della segnalazione debba fornire un riscontro al segnalante, entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento o - in mancanza di tale avviso - entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di sette giorni per tale avviso.

Non è necessario concludere l'attività di accertamento entro i tre mesi, considerando che possono sussistere fattispecie che richiedono, ai fini delle verifiche, un tempo maggiore. Pertanto, si tratta di un riscontro che, alla scadenza del termine indicato, può essere definitivo se l'istruttoria è terminata oppure di natura interlocutoria sull'avanzamento dell'istruttoria, ancora non ultimata.

Pertanto, alla scadenza dei tre mesi, il gestore della segnalazione può comunicare al segnalante:

- l'avvenuta archiviazione della segnalazione, motivandone le ragioni;

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

● l'avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione e la sua trasmissione agli organi interni competenti;

● l'attività svolta fino a questo momento e/o l'attività che intende svolgere.

In tale ultimo caso, è consigliabile comunicare alla persona segnalante anche il successivo esito finale dell'istruttoria della segnalazione (archiviazione o accertamento della fondatezza della segnalazione con trasmissione agli organi competenti), in linea con le LG ANAC.

Canali di segnalazione in condivisione e all'interno dei gruppi.

Condivisione del canale per le imprese fino a 249 dipendenti. Il Decreto, recependo il dettato della Direttiva (art. 8, co. 6), ha previsto all'art. 4, co. 4 per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non superiore a 249, la facoltà di condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione.

Lo scopo di tale previsione è quello di consentire agli enti di piccole/medie dimensioni (siano essi entità giuridiche appartenenti a un medesimo gruppo o enti e organizzazioni privi di legame tra loro) di semplificare gli adempimenti e di contenere i costi.

Nelle Linee Guida, l'ANAC ha precisato che, nel caso in cui più soggetti privati decidano di affidare a uno stesso soggetto (esterno) la gestione delle segnalazioni, *"è necessario garantire che ciascun ente acceda esclusivamente alle segnalazioni di propria spettanza tenuto anche conto della attribuzione della relativa responsabilità. Pertanto, dovranno essere adottate misure tecniche e organizzative per garantire che ciascun ente abbia accesso solo alle segnalazioni di propria competenza"*.

A tal fine, gli enti che vogliano condividere il canale di segnalazione dovranno stipulare accordi/convenzioni tra loro, nei quali definire i termini della gestione in forma associata delle segnalazioni, che deve comunque avvenire *"senza pregiudicare l'obbligo di garantire la riservatezza, di fornire un riscontro e di gestire la violazione segnalata"*.

Tali accordi/convenzioni potranno prevedere e disciplinare, tra le diverse misure e a titolo meramente esemplificativo:

• le modalità di funzionamento del canale di segnalazione condiviso;

• le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali;

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

• le misure tecniche e organizzative adottate affinché il canale garantisca la riservatezza nell'ambito della segnalazione;

• le misure tecniche e organizzative adottate affinché il canale di segnalazione garantisca a ciascun ente di accedere alle sole segnalazioni che lo riguardano;

• il soggetto destinatario delle segnalazioni e i relativi compiti e poteri;

• le procedure per il ricevimento delle segnalazioni;

• il processo di gestione della segnalazione.

In ogni caso, ciascun ente avrà il compito di:

• assicurare ai propri dipendenti un'adeguata formazione sulla normativa *whistleblowing* e sul concetto di "segnalazione" (anche attraverso esempi concreti), sul corretto utilizzo del canale e sulle sanzioni in caso di violazioni;

• informare (anche attraverso il sito internet) dell'esistenza del canale;

• conservare in modo adeguato la documentazione inerente alla segnalazione.

Da un punto di vista prettamente operativo, la condivisione del canale di segnalazione dovrebbe consentire, ad esempio:

a) a un gruppo di imprese (nel rispetto del limite dimensionale di 249 dipendenti per ciascuna impresa, di cui all'art. 4, comma 4, Decreto) - nell'ottica di una gestione congiunta del processo, soprattutto laddove vi sia una *compliance* integrata di gruppo - di individuare nella casa madre il soggetto che predispone la piattaforma, smista le segnalazioni tra le controllate e/o le gestisce;

b) a enti indipendenti di individuare tra loro o all'esterno il soggetto fornitore della piattaforma, cui è possibile affidare anche la gestione delle segnalazioni.

Gestione e delega delle segnalazioni interne nei gruppi con imprese sopra i 249 lavoratori dipendenti. Al di fuori della fattispecie della condivisione del canale nei soggetti fino a 249 dipendenti, il Decreto nulla dispone in ordine alla possibilità di condivisione del canale tra imprese appartenenti al medesimo gruppo, ma che superino tale soglia dimensionale.

Sul punto, nessuna indicazione è contenuta nelle LG ANAC che, con riferimento al settore privato, rimette all'autonomia organizzativa di ciascun ente la scelta del soggetto cui affidare il ruolo di gestore delle segnalazioni, in considerazione alle esigenze connesse alle dimensioni, alla natura dell'attività esercitata e alla realtà organizzativa concreta.

www.energiacorrente.it

Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)

info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

Al contempo, si tenga conto che, come visto in precedenza, il Decreto prevede che la gestione del canale interno di segnalazione possa essere affidata a un soggetto esterno all'ente.

In tale contesto normativo e a fronte della larga diffusione nel tessuto imprenditoriale dei gruppi d'imprese, in alcuni Stati membri il legislatore ha recepito la Direttiva prevedendo espressamente la facoltà per le imprese appartenenti a un gruppo – a prescindere dai limiti dimensionali – di centralizzare sia il canale che la gestione delle segnalazioni (Francia, Danimarca e Spagna); in altri Paesi europei si è invece prevista la possibilità che una società del gruppo affidi la gestione del canale e della segnalazione alla *holding* come soggetto terzo, sulla base di un contratto di *service* (Germania). Si tratta di soluzioni che tengono evidentemente conto delle caratteristiche dei gruppi d'impresa, realtà nelle quali la condivisione delle piattaforme per la presentazione e la gestione delle segnalazioni è una "derivata" dell'organizzazione stessa, che facilita ed efficienta le procedure.

In questo contesto, pertanto, sono ipotizzabili diverse soluzioni operative:

a) una prima soluzione è la gestione decentralizzata a livello di singola impresa controllata. In questi casi, sarà comunque possibile, per le società del gruppo, utilizzare un'unica piattaforma informatica, che consenta al segnalante, una volta effettuato l'accesso, di selezionare – all'interno di un elenco – la società presso la quale presta attività lavorativa e intende effettuare la segnalazione. In tal modo, l'ufficio a ciò preposto nella *legal entity* selezionata avvierà il procedimento e gestirà la segnalazione. Con tale modalità organizzativa, si assicura il rispetto del principio di prossimità suggerito dalla Commissione europea, poiché è la *legal entity* scelta dal segnalante a gestire la segnalazione e attivare il procedimento;

b) una seconda soluzione è l'affidamento alla capogruppo, in qualità di soggetto terzo rispetto alle controllate, di attività inerenti alla segnalazione. In questi casi, oltre all'utilizzo di un'unica piattaforma informatica (eventualmente con canali dedicati e segregati per ciascuna società) predisposta dalla capogruppo, in linea con quanto previsto dall'art. 4, co. 2, del Decreto ciascuna controllata potrà affidare la gestione del canale di segnalazione al soggetto terzo, individuato nella capogruppo. Tale modello dovrebbe essere regolato da appositi contratti di servizio, sottoscritti tra la singola controllata e la capogruppo medesima. Ai fini della gestione della segnalazione, e per garantire la c.d. "prossimità", il gestore del canale potrà avvalersi, volta per volta, del supporto degli uffici della controllata – nel rispetto degli obblighi di riservatezza – ovvero istituire *ex ante* una

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

struttura dedicata che assicuri la partecipazione di soggetti interni alla controllata cui sia riferibile la segnalazione.

Tutela del segnalante e dei soggetti a esso assimilati.

Uno dei principali cardini della disciplina del *whistleblowing* è rappresentato dalle tutele riconosciute al segnalante per le segnalazioni effettuate nel rispetto della disciplina.
In particolare, il Decreto si preoccupa di proteggere il segnalante con:
• l'obbligo di riservatezza della sua identità;
• il divieto di atti ritorsivi nei suoi confronti;
• la limitazione della sua responsabilità per la rilevazione o diffusione di alcune tipologie di informazioni protette.
Tali misure di protezione, con alcune eccezioni (su cui v. *infra*), si applicano non solo al soggetto segnalante ma anche ad altri soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, in ragione del ruolo assunto o della particolare vicinanza o rapporto con il segnalante. In particolare, si tratta dei seguenti soggetti:
• facilitatore, ovvero la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata. Al riguardo, le LG ANAC prevedono che *"il termine* 'assistenza'*, fa riferimento a un soggetto che fornisce consulenza o sostegno al segnalante e che opera nel medesimo contesto lavorativo del segnalante. A titolo esemplificativo, il facilitatore potrebbe essere il collega dell'ufficio del segnalante o di un altro ufficio che lo assiste in via riservata nel processo di segnalazione. Il facilitatore potrebbe essere un collega che riveste anche la qualifica di sindacalista se assiste il segnalante in suo nome, senza spendere la sigla sindacale. Si precisa che se, invece, assiste il segnalante utilizzando la sigla sindacale, lo stesso non riveste il ruolo di facilitatore. In tal caso, resta ferma l'applicazione delle disposizioni in tema di consultazione dei rappresentanti sindacali e di repressione delle condotte antisindacali"*;
• persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate a essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado. Sulla nozione di *"stabile legame affettivo"*, le LG ANAC prevedono che *"tale*

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

espressione potrebbe far riferimento, innanzitutto, a coloro che hanno un rapporto di convivenza con il segnalante. In linea con la ratio *di estendere il più possibile la tutela avverso le ritorsioni si ritiene che la nozione di stabile legame affettivo possa intendersi, però, non solo come convivenza in senso stretto, bensì anche come rapporto di natura affettiva caratterizzato da una certa stabilità sia sotto il profilo temporale che sotto il profilo di condivisione di vita. Un legame affettivo che dunque coinvolge una persona specifica"*;

• colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente. Al riguardo, le LG ANAC prevedono che *"Nel caso di colleghi di lavoro, il legislatore ha previsto che si tratti di coloro che, al momento della segnalazione, lavorano con il segnalante (esclusi quindi gli ex colleghi) e che abbiano con quest'ultimo un rapporto abituale e corrente. La norma si riferisce, quindi, a rapporti che non siano meramente sporadici, occasionali, episodici ed eccezionali ma attuali, protratti nel tempo, connotati da una certa continuità tali da determinare un rapporto di comunanza, di amicizia";*

• enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;

• enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano.

Per la corretta individuazione di tali soggetti, anche ai fini di garantire la riservatezza e le tutele agli stessi accordate, sarebbe opportuno, nell'ambito del processo di istruttoria della segnalazione, prevedere la richiesta al segnalante di indicare esplicitamente l'esistenza di tali soggetti, dimostrando la sussistenza dei relativi presupposti.

La riservatezza dell'identità del segnalante. La prima tutela posta dal legislatore a favore del segnalante è l'obbligo di garantire la riservatezza della sua identità e di ogni altra informazione, inclusa l'eventuale documentazione allegata, dalla quale si possa direttamente o indirettamente risalire all'identità del *whistleblower*.

La medesima garanzia è prevista in favore delle persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione, nonché ai facilitatori, in considerazione del rischio di ritorsioni.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 2, co. 1, n. 6), lett. h) del Decreto, l'assistenza fornita dal facilitatore deve essere mantenuta riservata.

A tale obbligo sono tenuti:

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

• i soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni;

• l'ANAC;

• le autorità amministrative (Dipartimento per la funzione pubblica e Ispettorato Nazionale del Lavoro) cui l'ANAC trasmette, per competenza, le segnalazioni esterne ricevute.

La riservatezza deve essere garantita per ogni modalità di segnalazione, quindi, anche quando avvenga in forma orale (linee telefoniche, messaggistica vocale, incontro diretto).

Pertanto, nel rispetto delle previsioni in materia di protezione dei dati personali, nell'istituzione e regolamentazione del canale interno, occorre predisporre adeguate misure che consentano di mantenere riservata l'identità del segnalante, il contenuto della segnalazione e la relativa documentazione.

Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'ente contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare o della persona comunque coinvolta nella segnalazione, quest'ultima sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo previo consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

In tali casi, è dato preventivo avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni che rendono necessaria la rivelazione dei dati riservati.

Qualora il soggetto segnalante neghi il proprio consenso, la segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare che, quindi, non potrà essere avviato o proseguito in assenza di elementi ulteriori sui quali fondare la contestazione.

Resta ferma in ogni caso, sussistendone i presupposti, la facoltà dell'ente di procedere con la denuncia all'Autorità giudiziaria.

Il divieto e la protezione contro le ritorsioni. In base a quanto espressamente imposto dal Decreto, è vietata ogni forma di ritorsione nei confronti del segnalante, intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, che si verifichi nel contesto lavorativo e che determini – in via diretta o indiretta – un danno ingiusto ai soggetti tutelati.

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

Gli atti ritorsivi adottati in violazione di tale divieto sono nulli.

La stessa tutela si applica anche nei confronti dei facilitatori e degli altri soggetti assimilati al segnalante, già citati (es. colleghi di lavoro).

L'ANAC è l'autorità preposta a ricevere dal segnalante e gestire le comunicazioni su presunte ritorsioni dallo stesso subite.

Affinché sia riconosciuta tale forma di tutela, il Decreto prevede le seguenti condizioni:

• che il segnalante/denunciante al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica avesse "fondato motivo" di ritenere le informazioni veritiere e rientranti nel perimetro applicativo della disciplina;

• che la segnalazione, denuncia o divulgazione sia stata effettuata secondo la disciplina prevista dal Decreto.

Questo implica da parte del segnalante un'attenta diligenza nella valutazione delle informazioni che non è sufficiente si fondino su semplici supposizioni, "voci di corridoio" o notizie di pubblico dominio.

La norma fornisce un elenco delle possibili fattispecie ritorsive, sia pur non esaustivo e non tassativo:

a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;

b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;

c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;

d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;

e) le note di merito negative o le referenze negative;

f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;

g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;

h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;

i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;

j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;

m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui *social media*, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;

www.energiacorrente.it

Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)

info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;

o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;

p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;

q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Pertanto, il soggetto che ritenga di aver subito una ritorsione, anche tentata o minacciata, come conseguenza di una segnalazione/divulgazione/denuncia lo comunica all'ANAC, che dovrà accertare il nesso di causalità tra la ritorsione e la segnalazione e, quindi, adottare i conseguenti provvedimenti.

Secondo ANAC, l'esemplificazione di una ritorsione tentata può essere costituita dal licenziamento non andato a buon fine per mero vizio di forma. Un esempio di minaccia invece può essere costituito dalla prospettazione di un licenziamento o trasferimento avvenuta nel corso di un colloquio con il proprio datore di lavoro o la riunione in presenza di più persone in cui si sia discusso il licenziamento del segnalante o di una delle persone tutelate.

In particolare, qualora l'Autorità consideri inammissibile la comunicazione, provvederà ad archiviarla; se, invece, dovesse accertarne la fondatezza e il nesso causale tra segnalazione e ritorsione avvierà il procedimento sanzionatorio.

In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato, l'Ufficio preposto informa l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di competenza.

Rimane invece di competenza dell'autorità giudiziaria disporre le misure necessarie ad assicurare la tutela del segnalante (reintegrazione nel posto di lavoro, risarcimento del danno, l'ordine di cessazione della condotta, nonché la dichiarazione di nullità degli atti adottati).

Nei procedimenti dinanzi ad ANAC, l'intento ritorsivo si presume. Infatti, opera un'inversione dell'onere probatorio e, pertanto, laddove il *whistleblower* dimostri di avere effettuato una segnalazione, denuncia, o una divulgazione pubblica e di aver subito, a seguito della stessa, una ritorsione, l'onere della prova si sposta sulla persona che ha posto in essere la presunta ritorsione. Quest'ultima dovrà, quindi, dimostrare che la presunta ritorsione non è connessa alla segnalazione/denuncia, ma dipende da ragioni estranee rispetto alla segnalazione/denuncia.

www.energiacorrente.it

Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)

info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

Questa presunzione opera solamente a favore del segnalante e non anche a vantaggio del facilitatore e de soggetti a esso assimilati, che dovranno, quindi, dimostrare che gli atti subiti da parte del datore di lavoro sono conseguenti alla segnalazione effettuata dal segnalante.

Analogo regime probatorio si applica anche nei procedimenti giudiziari, amministrativi e nelle controversie stragiudiziali aventi a oggetto l'accertamento dei comportamenti vietati, nei quali si presume che la ritorsione sia conseguenza della segnalazione e spetta al datore di lavoro fornire la prova che gli atti ritorsivi non sono conseguenza della segnalazione effettuata dal lavoratore, ma sono riconducibili a ragioni estranee.

Si evidenzia che esistono dei casi in cui il segnalante perde la protezione: i) qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile; ii) in caso di responsabilità civile per lo stesso titolo, per dolo o colpa grave. In entrambe le ipotesi alla persona segnalante o denunciante verrà irrogata una sanzione disciplinare.

Al riguardo, l'ANAC ha specificato che la tutela, ancorché tardiva, va applicata anche in caso di sentenza di primo grado non confermata nei successivi gradi di giudizio, nei casi di archiviazione, nonché nei casi di accertata colpa lieve.

Infine, si ricorda che, come già detto, di fronte a una segnalazione anonima, il decreto prevede che la tutela è assicurata qualora la persona segnalante sia stata successivamente identificata o la sua identità si sia palesata soltanto in un secondo momento.

In generale, la disciplina sulle misure di protezione mette in luce la centralità della procedura interna di segnalazione, la cui funzione è quella di garantire le protezioni accordate al segnalante dalla legge, ma anche quella di informare e rendere consapevoli i potenziali segnalanti delle condizioni di operatività delle protezioni previste a loro tutela.

Per maggiori dettagli sul procedimento di gestione della comunicazione sugli atti ritorsivi, si rinvia alla Regolamento adottato dall'ANAC (v. delibera ANAC n. 301 del 12/07/2023).

Secondo ANAC, ad esempio, è da escludere l'intento ritorsivo quando la misura contestata dal segnalante sia stata adottata anche nei confronti di soggetti estranei alla segnalazione, oppure ancora quando il presunto responsabile abbia tenuto il medesimo comportamento anche in passato.

www.energiacorrente.it

Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)

info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

Viceversa, le funzioni aziendali maggiormente coinvolte e l'organo destinatario delle segnalazioni dovranno tenere in grande attenzione, nell'espletamento delle proprie attività, il potenziale carattere ritorsivo di alcuni atti, comportamenti od omissioni posti in essere nei confronti dei lavoratori.

Le limitazioni di responsabilità per il segnalante. Ulteriore tutela riconosciuta dal Decreto al segnalante è la limitazione della sua responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni, che altrimenti lo esporrebbero a responsabilità penali, civili e amministrative.

In particolare, il segnalante non sarà chiamato a rispondere né penalmente, né in sede civile e amministrativa:

• di rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);

• di rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);

• di rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);

• di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.);

• di violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;

• di violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;

• di rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Il Decreto pone tuttavia due condizioni all'operare delle suddette limitazioni di responsabilità:

1) al momento della rivelazione o della diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per svelare la violazione oggetto di segnalazione;

2) la segnalazione sia effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto per beneficiare della tutela contro le ritorsioni (fondati motivi per ritenere veritieri i fatti segnalati, la violazione sia tra quelle segnalabili e siano rispettate le modalità e le condizioni di accesso alla segnalazione).

Va evidenziato, quindi, che la limitazione opera se le ragioni alla base della rivelazione o diffusione non sono fondate su semplici illazioni, *gossip*, fini vendicativi, opportunistici o scandalistici.

In ogni caso, occorre considerare che non è esclusa la responsabilità per condotte che:

• non siano collegate alla segnalazione;

• non siano strettamente necessarie a rivelare la violazione;

• configurino un'acquisizione di informazioni o l'accesso a documenti in modo illecito.

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

Ove l'acquisizione si configuri come un reato, si pensi all'accesso abusivo a un sistema informatico o a un atto di pirateria informatica, resta ferma la responsabilità penale e ogni altra responsabilità civile, amministrativa e disciplinare della persona segnalante.

Sarà viceversa non punibile, ad esempio, l'estrazione (per copia, fotografia, asporto) di documenti cui si aveva lecitamente accesso.

Rinunce e transazioni. Il Decreto vieta, in generale, rinunce e transazioni dei diritti e dei mezzi di tutela dallo stesso previsti, a meno che non avvengano in particolari condizioni. Tale previsione, sottraendo in parte la disponibilità del diritto dalla sfera del beneficiario della tutela, risponde all'esigenza di implementare e rendere effettiva la protezione del *whistleblower*.

La norma consente, tuttavia, al segnalante e agli altri soggetti tutelati, di poter rinunciare ai propri diritti e mezzi di tutela o farne oggetto di transazione, solo se ciò avviene nelle sedi protette e, quindi, dinanzi ad un giudice, a seguito di tentativo obbligatorio di conciliazione, o di accordi di mediazione e conciliazione predisposti in sede sindacale o davanti agli organi di certificazione.

Trattamento dei dati personali.

La ricezione e la gestione delle segnalazioni interne determinano in capo all'ente il trattamento dei dati personali delle persone a vario titolo coinvolte nei fatti segnalati.

Pertanto, nella definizione del canale di segnalazione interna, occorre prestare particolare attenzione al rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 679/2016, c.d. GDPR, e il D.lgs. n. 196/2003, c.d. Codice *privacy*), affinché i trattamenti conseguenti alla presentazione delle segnalazioni siano effettuati in conformità a tale normativa.

Il Decreto contiene diverse disposizioni in materia di protezione dei dati personali, volte, da un lato, a definire il ruolo degli enti che attivano il canale di segnalazione interna e dei soggetti coinvolti nella ricezione e nella gestione delle segnalazioni (art. 12, co. 2 e art. 13, co. 4, 5, e 6) e, dall'altro, a indirizzare l'impostazione dei modelli di ricevimento e gestione delle segnalazioni (art. 12, co. 1 e art. 13, co. 1, 2, 3 e 6 e art. 14).

Inquadramento dei trattamenti dipendenti dal ricevimento e della gestione di una segnalazione.

Il ricevimento e la gestione delle segnalazioni determinano in capo all'ente un trattamento dei dati personali:

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

• di natura comune, di natura particolare (ex *"dati sensibili"*) e giudiziari (quali condanne penali e reati), eventualmente contenuti nella segnalazione e negli atti e nei documenti a essa allegati (v. Parere del Garante *privacy* sullo *"Schema di Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne"*, Provv. 6 luglio 2023, n. 304, di seguito, *"Parere del Garante* privacy*"*);

• relativi a tutte le persone fisiche - identificate o identificabili - a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate (segnalante, segnalato, facilitatore, eventuali altri terzi): c.d. interessati;

• necessario per dare attuazione agli obblighi di legge previsti dalla disciplina *whistleblowing,* la cui osservanza è condizione di liceità del trattamento ex art. 6, par. 1, lett. c) e parr. 2 e 3, art. 9, par. 2, lett. b) e artt. 10 e. 88 del GDPR (v. Parere del Garante *privacy*);

• realizzato al solo fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni (art. 12, co. 1 del Decreto);

• che, in ragione della particolare delicatezza delle informazioni potenzialmente trattate, della vulnerabilità degli interessati nel contesto lavorativo, nonché dello specifico regime di riservatezza dell'identità del segnalante previsto dal Decreto, presenta rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati (v. Parere del Garante *privacy*) e, pertanto, deve essere preceduto da una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, c.d. D.P.I.A. (art. 13, co. 6 del Decreto e artt. 35 e 36 del GDPR);

• rispetto al quale l'esercizio dei diritti degli interessati (es. accesso, rettifica, aggiornamento, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità, opposizione) può essere limitato qualora dal medesimo possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante (art. 13, co. 3 del Decreto e art. 2-undecies del Codice *privacy*).

Si segnala che, al pari degli altri trattamenti dei dati personali, anche quello relativo al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni deve essere censito nel registro delle attività di trattamento in conformità all'art. 30 del GDPR. Pertanto, ai fini della implementazione del canale di segnalazione interna, è necessario procedere all'aggiornamento del citato registro.

Ruoli *privacy* nel canale di segnalazione interna. Il Decreto individua i ruoli ai fini della normativa *data protection* degli enti che attivano il canale di segnalazione interna e dei soggetti coinvolti nella ricezione e nella gestione delle segnalazioni.

Quanto agli enti che attivano il canale interno, essi effettuano i trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni in qualità di titolari del trattamento (art. 13, co. 4 del

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

Decreto). È, pertanto, sull'ente interessato che, in via generale, ricade la responsabilità di tali trattamenti e, in particolare, della loro conformità alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

In caso di condivisione di risorse per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni, gli enti interessati dalla condivisione trattano i dati in qualità di contitolari del trattamento (art. 13, co. 5 del Decreto). Ai fini del trattamento congiunto, pertanto, i contitolari sono tenuti a stipulare un accordo interno che, in maniera trasparente, disciplini le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa *privacy* e rifletta adeguatamente i ruoli e i rapporti con gli interessati.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tale accordo, il cui contenuto essenziale deve essere messo a disposizione degli interessati, potrebbe:

• definire l'ambito della contitolarità, individuando i trattamenti svolti congiuntamente, i relativi mezzi e le relative modalità;

• individuare il/i soggetto/i responsabile/i dell'esecuzione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali;

• individuare il/i soggetto/i responsabile/i di individuare e predisporre le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza del trattamento;

• individuare il/i soggetto/i responsabile/i alla formalizzazione delle eventuali nomine a responsabile del trattamento dei soggetti terzi, cui si affidano attività comportanti il trattamento dei dati per conto dei contitolari (v. infra), con particolare attenzione all'adozione di misure tecniche e organizzative per garantire che ciascun contitolare abbia accesso solo alle segnalazioni di propria competenza;

• individuare il/i soggetto/i responsabile/i della formalizzazione delle autorizzazioni al trattamento;

• prevedere l'eventuale designazione di un punto di contatto per gli interessati e fissare le modalità per rendere l'informativa agli interessati e la gestione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati;

• stabilire termini e modalità per la gestione dei cc.dd. *personal data breach*;

• stabilire i requisiti per l'eventuale trasferimento dei dati.

Quando l'ente affida - tutta o in parte - la gestione del canale di segnalazione a un soggetto esterno alla sua organizzazione (es. fornitore della piattaforma), quest'ultimo tratta i dati in qualità di responsabile del trattamento e, in quanto tale, deve presentare garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che garantiscano la protezione dei dati.

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

Ai sensi dell'art. 28 del GDPR, l'esecuzione dei trattamenti da parte dei responsabili del trattamento deve essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico - tra il titolare/i contitolari e il responsabile stesso - stipulato in forma scritta e recante, tra l'altro:

• le caratteristiche del trattamento affidato al responsabile, con particolare riguardo alla natura, alle finalità e alla durata del trattamento, al tipo di dati personali e alle categorie di interessati;

• gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento;

• le istruzioni per il trattamento dei dati da parte del responsabile.

Quanto alle persone fisiche preposte alla ricezione e/o alla gestione della segnalazione, esse trattano i dati in qualità di soggetti autorizzati al trattamento e, pertanto, possono trattare i dati solo se espressamente autorizzati e previamente istruiti in tal senso dal titolare ovvero dal responsabile ai sensi dell'art. 29, dell'art. 32, par. 4 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del Codice privacy (art. 12, co. 2 del Decreto).

Con riferimento all'operato dei soggetti autorizzati, le LG prevedono di tracciare, ove possibile, lo svolgimento delle loro attività, al fine di evitare l'uso improprio di dati relativi alla segnalazione e assicurare le garanzie a tutela del segnalante.

Ad ogni modo, deve essere evitato il tracciamento di qualunque informazione che possa ricondurre all'identità ovvero all'attività del segnalante.

Impostazione ed esecuzione dei trattamenti conseguenti alle segnalazioni. Ai fini della impostazione dei canali di segnalazione interna, il Decreto, oltre a rinviare al GDPR, ai relativi principi e al Codice *privacy*, detta specifiche garanzie per i trattamenti conseguenti alle segnalazioni.

In particolare, il Decreto dà specifica attuazione ai principi di:

• **trasparenza** (v. art. 5, par. 1, lett. a) del GDPR: <<i dati personali sono trattati in modo […] trasparente nei confronti dell'interessato>>), prescrivendo ai titolari del trattamento di rendere *ex ante* ai possibili interessati un'idonea informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13, co. 4 del Decreto), recante, tra le altre, le informazioni su:

i) il titolare del trattamento e i relativi dati di contatto;

ii) la finalità del trattamento;

iii) la base giuridica del trattamento;

iv) le modalità del trattamento;

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

v) l'ambito del trattamento e i soggetti cui sono comunicati i dati (es. responsabili, autorizzati del trattamento);

vi) il periodo di conservazione dei dati personali.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tale informativa può essere fornita in allegato alla procedura *whistleblowing*, mediante la pubblicazione di documenti informativi (es. sul sito web) o in un'apposita sezione dell'applicativo informatico utilizzato per l'acquisizione e gestione delle segnalazioni.

Con riferimento all'obbligo di rendere l'informativa, le LG precisano che nella fase di acquisizione della segnalazione e della eventuale successiva istruttoria non devono essere fornite informative specifiche ai soggetti diversi dal segnalante. L'obiettivo è evitare che l'attivazione di flussi informativi dai quali è possibile dedurre il coinvolgimento della persona in una segnalazione possa vanificare le tutele per la riservatezza previste dal Decreto;

• **limitazione delle finalità** (v. art. 5, par. 1, lett. b) del GDPR: <<i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità>>), prevedendo che le segnalazioni non possano essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse (art. 12, co. 1 del Decreto);

• **minimizzazione dei dati** (v. art. 5, par. 1, lett. c) del GDPR: <<i dati personali sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati>>), prevedendo che i dati manifestamente non utili alla trattazione di una specifica segnalazione non siano raccolti o, in caso di raccolta accidentale, siano prontamente cancellati (art. 13, co. 2 del Decreto). Al riguardo, le LG precisano che il principio di minimizzazione previsto dal Decreto debba essere interpretato in modo restrittivo e che, pertanto, l'art. 13, co. 2 del Decreto debba applicarsi ai soli casi in cui sia palese la assoluta irrilevanza di parti della segnalazione che contengono dati personali rispetto alla vicenda segnalata, restando salve le norme in materia di conservazione degli atti;

• **limitazione della conservazione** (v. art. 5, par. 1, lett. e) del GDPR: <<i dati personali sono conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati>>), prevedendo espressamente che le segnalazioni e la relativa documentazione siano conservate per il tempo necessario alla trattazione della segnalazione e, comunque, non oltre 5 anni dalla comunicazione dell'esito finale della procedura (art. 14, co. 1 del Decreto);

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

• **integrità e riservatezza** (v. art. 5, par. 1, lett. f) del GDPR: <<i dati personali sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali>>), prevedendo l'individuazione di misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi del trattamento e promuovendo il ricorso a strumenti di crittografia (art. 4, co. 1 e art. 13, co. 6 del Decreto).

Per definire i modelli di ricevimento e gestione delle segnalazioni, rilevano, altresì, i principi di:

• ***privacy by design*** **e** ***privacy by default*** (v. art. 25 del GDPR), che impongono di considerare le garanzie di protezione dei dati personali sin dalla progettazione del canale di segnalazione (*privacy by design*) e di assicurare che per impostazione predefinita (*privacy by default*) siano trattati solo i dati personali strettamente necessari in relazione alla specifica segnalazione e che tali dati non siano resi accessibili, in via automatica, a un numero indefinito di soggetti;

• **riservatezza**, su cui si basa l'intera disciplina *whistleblowing*. A tal fine, le LG prescrivono di garantire il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione. Nel caso in cui l'accesso ai canali interni e al canale esterno di segnalazione avvenga dalla rete dati interna dell'ente e sia mediato da dispositivi *firewall* o *proxy*, deve essere garantita la non tracciabilità - sia sulla piattaforma informatica che negli apparati di rete eventualmente coinvolti nella trasmissione o monitoraggio delle comunicazioni - del segnalante nel momento in cui viene stabilita la connessione a tali canali.

Sistema sanzionatorio.

In tema di regime sanzionatorio, le LG ANAC nell'ottica di individuarne il soggetto destinatario distinguono, per le varie fattispecie, tra persona fisica e giuridica ritenuta responsabile e quindi destinataria della sanzione.

In particolare:

i) nelle ipotesi di mancata istituzione del canale, di mancata adozione delle procedure o di adozione di procedure non conformi, il responsabile è individuato nell'organo di indirizzo;

ii) nelle ipotesi in cui non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, nonché quando sia stato violato l'obbligo di riservatezza, il responsabile è il gestore delle segnalazioni.

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

Si precisa che la gestione delle segnalazioni rientra nelle prerogative riconducibili allo svolgimento dell'attività lavorativa del soggetto incaricato della gestione delle segnalazioni; pertanto, eventuali inadempimenti prevedono l'applicazione delle sanzioni sancite da Contratto Collettivo Nazionale applicabile. Con riferimento, invece, all'ipotesi della sanzione verso chi ha adottato un atto ritorsivo, è stato precisato che è sanzionata la persona fisica individuata come responsabile delle ritorsioni.

Nel dettaglio, le sanzioni amministrative pecuniarie sono le seguenti:

a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia commesso ritorsioni;

b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia ostacolato la segnalazione o abbia tentato di ostacolarla;

c) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023. Restano salve le sanzioni applicabili dal Garante per la protezione dei dati personali per i profili di competenza in base alla disciplina in materia di dati personali;

d) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione: in tal caso, responsabile è considerato l'organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato;

e) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni, ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal decreto; in tal caso, responsabile è considerato l'organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato;

f) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; in tal caso, responsabile è considerato il gestore delle segnalazioni;

g) da 500 a 2.500 euro, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria.

L'ANAC ha precisato che *"si considera responsabile della misura ritorsiva il soggetto che ha adottato il provvedimento/atto ritorsivo o comunque il soggetto a cui è imputabile il comportamento e/o l'omissione. La responsabilità si configura anche in capo a colui che ha suggerito o proposto*

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

l'adozione di una qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del whistleblower*, così producendo un effetto negativo indiretto sulla sua posizione (ad es. proposta di sanzione disciplinare)".*

Infine, risulta necessario integrare il Sistema disciplinare dello stesso Modello Organizzativo 231, considerato che la normativa *whistleblowing* richiede che venga adeguato prevedendo sanzioni nei confronti dei responsabili delle violazioni per le quali l'ANAC applica sanzioni amministrative pecuniarie (v. relativo Capitolo 5).

Sono inoltre previsti specifici obblighi formativi e informativi, trattati nel relativo Capitolo 4.

Segnalazione esterna e divulgazione pubblica.

L'articolo 7 del Decreto attribuisce all'ANAC il compito di istituire un canale di segnalazione accessibile non solo ai soggetti appartenenti al settore pubblico ma anche al settore privato, che sia idoneo ad assicurare, analogamente a quanto previsto per il canale interno, anche tramite strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante e di coloro che sono coinvolti nella segnalazione, del contenuto della segnalazione stessa e della relativa documentazione.

La nuova disciplina amplia, dunque, rispetto al passato le competenze dell'ANAC anche al settore privato, realizzando una maggiore uniformità di disciplina tra enti pubblici e privati e creando, al contempo, un'inedita interazione tra imprese private e Autorità nella gestione della segnalazione.

L'articolo 15 del Decreto stesso introduce, invece, in attuazione dei principi della direttiva, una nuova forma di segnalazione attraverso la divulgazione pubblica.

Le condizioni per la segnalazione esterna. Per poter ricorrere al canale di segnalazione istituito dall'ANAC, devono sussistere alcune condizioni, ai sensi dell'art. 6 del Decreto. In particolare, il segnalante può ricorrere alla procedura esterna soltanto se ricorre una delle seguenti condizioni:

i) nel suo contesto lavorativo non è prevista l'attivazione del canale interno come obbligatoria o, se prevista, non è stata attivata;

ii) la segnalazione non ha avuto seguito;

iii) ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse la segnalazione interna questa non avrebbe seguito o che andrebbe incontro a ritorsioni;

(iv) ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

Rispetto a tali condizioni, le LG chiariscono, in primo luogo, che la segnalazione esterna è possibile quando il canale interno, laddove obbligatorio, non è stato attivato o non è conforme alle prescrizioni del Decreto, con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne, che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati. Inoltre le LG prevedono che, negli enti per i quali non è obbligatoria l'istituzione del canale interno, il segnalante non è considerato un *whistleblower* ai fini del Decreto e non può conseguentemente trasmettere segnalazioni ad ANAC.

Con riguardo alle altre condizioni viene, altresì, specificato che la segnalazione può aver luogo quando:

• la segnalazione interna non ha avuto seguito. Tale circostanza si verifica quando il soggetto cui è affidata la gestione del canale non abbia intrapreso entro i termini previsti dal Decreto attività circa l'ammissibilità della segnalazione, la verifica della sussistenza dei fatti segnalati o la comunicazione dell'esito dell'istruttoria svolta. Ciò implica che non sussiste un diritto del segnalante al buon esito della segnalazione, ma soltanto un diritto a essere informato sull'attività svolta;

• sussistano fondati motivi per ritenere che alla segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito, ad esempio, per il rischio che le prove di condotte illecite possano essere occultate o distrutte o vi sia il timore di un accordo tra chi riceve la segnalazione e la persona coinvolta nella segnalazione, o ancora all'ipotesi in cui il gestore della segnalazione sia in conflitto di interessi. La segnalazione esterna è ammessa anche quando vi siano fondati motivi per ritenere che la segnalazione potrebbe determinare il rischio di ritorsione, come ad esempio quando si siano già verificate situazioni ed eventi analoghi nell'ente. In ogni caso, i fondati motivi che legittimano il ricorso alla segnalazione esterna per il timore di ritorsioni o di trattamento inadeguato della segnalazione devono essere fondati sulla base di circostanze concrete, che devono essere allegate alla segnalazione e su informazioni effettivamente acquisibili;

• la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si fa riferimento, ad esempio, al caso in cui la violazione richieda in modo evidente un intervento urgente da parte di un'Autorità pubblica per salvaguardare un interesse che fa capo alla collettività quale ad esempio la salute, la sicurezza o la protezione dell'ambiente.

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

La presentazione e la gestione delle segnalazioni. In attuazione del potere/dovere a essa attribuito, l'ANAC ha disciplinato, nelle LG e nell'apposito Regolamento, le modalità di presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, prevedendo che le stesse possono essere effettuate soltanto dalle persone fisiche legittimate ai sensi del Decreto (non potranno, invece, essere effettuate, ad esempio, segnalazioni da parte di rappresentanti di organizzazioni sindacali).

Con riguardo alle modalità di presentazione, le segnalazioni possono essere effettuate:

a) tramite piattaforma informatica, delineata come canale prioritario di segnalazione in quanto ritenuto maggiormente idoneo a garantire la riservatezza del segnalante e della segnalazione. In linea con quanto già previsto nel 2021, a tal fine si prevede infatti che i dati della segnalazione siano crittografati e i dati del segnalante siano oscurati e segregati in apposita sezione della piattaforma, in modo da renderli inaccessibili anche all'ufficio istruttore di ANAC. Sempre al fine di garantire la massima riservatezza si prevede, inoltre, la figura del *Custode delle identità*. Quest'ultimo è il soggetto che, su esplicita e motivata richiesta del Dirigente dell'Ufficio *Whistleblowing* interno ad ANAC, consente di accedere all'identità del segnalante, la quale tuttavia non è nota al custode stesso;

b) oralmente, attraverso un servizio telefonico con operatore. Quest'ultimo è un componente dell'Ufficio ANAC competente, che acquisisce la segnalazione telefonica e la inserisce sulla piattaforma ANAC unitamente al *file* audio della registrazione;

c) tramite incontri diretti fissati entro un termine ragionevole, cui consegue l'inserimento della segnalazione nella piattaforma da parte dell'operatore. Nel Regolamento è precisato che per ricorrere all'incontro diretto è necessaria una richiesta motivata.

Si prevede che, per essere ammissibile, nella segnalazione devono essere indicati:

1. la denominazione e i recapiti del *whistleblower*;
2. i fatti oggetto di segnalazione e l'Amministrazione o Ente in cui essi sono avvenuti;
3. l'Amministrazione o l'Ente nel cui contesto lavorativo il *whistleblower* opera e il profilo professionale da quest'ultimo rivestito;
4. la descrizione sintetica delle modalità con cui il *whistleblower* è venuto a conoscenza dei fatti segnalati.

La segnalazione esterna è considerata, inoltre, inammissibile per i seguenti motivi:

i) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate nell'art. 2, co. 1, lett. a), del Decreto;

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

ii) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei poteri di vigilanza dell'Autorità;
iii) manifesta incompetenza dell'Autorità sulle questioni segnalate;
iv) accertato contenuto generico della segnalazione esterna, tale cioè da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione esterna corredata da documentazione non appropriata, inconferente o comunque tale da rendere incomprensibile il contenuto stesso della segnalazione;
v) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione esterna;
vi) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione esterna;
vii) sussistenza di violazioni di lieve entità.

L'Ufficio Istruttore di ANAC può valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, prevedendo anche la possibilità di integrazione istruttoria, ove necessario, tramite il canale dedicato. Qualora la segnalazione non sia dichiarata inammissibile, l'ufficio può trasmettere la segnalazione e la documentazione allegata agli uffici di vigilanza delle Autorità competenti per materia. Se le segnalazioni ricevute riguardano, invece, violazioni che non rientrano nella competenza di ANAC, l'Ufficio istruttore deve provvedere a inviare la relativa segnalazione all'autorità amministrativa competente oppure all'Autorità giudiziaria (in caso di illeciti penali o erariali). Di tale trasmissione deve essere informato il segnalante. L'autorità che riceve la segnalazione, a sua volta, sarà tenuta a svolgere l'istruttoria, garantendo la riservatezza circa l'identità del segnalante e degli eventuali soggetti coinvolti.

In ogni caso, l'Ufficio entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento, comunica al segnalante:
i) l'archiviazione predisposta o che intende predisporre;
ii) la trasmissione all'Autorità competente già effettuata o che intende effettuare;
iii) l'attività già svolta dall'Ufficio di vigilanza competente interno all'Autorità o l'attività che quest'ultimo intende svolgere.

Infine, laddove nei termini di cui al precedente comma l'Ufficio non abbia comunicato la determinazione definitiva sul seguito della segnalazione, ma solo le attività che si intendono intraprendere, lo stesso comunica alla persona segnalante l'esito finale della gestione della segnalazione, che può consistere nell'archiviazione, nelle risultanze istruttorie dell'Ufficio di vigilanza competente o nella trasmissione alle Autorità competenti.

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

La procedura della divulgazione pubblica. La normativa introduce anche la possibilità per il segnalante di effettuare una divulgazione pubblica beneficiando della protezione.

Si tratta di una novità estremamente delicata per le imprese, in ragione delle potenzialità lesive per l'ente di una denuncia effettuata in assenza di giustificati motivi o di fondati elementi di prova.

I potenziali effetti lesivi possono inoltre essere acuiti dal fatto che la divulgazione può essere effettuata non solo attraverso la stampa, ma anche attraverso mezzi diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, quali ad esempio i *social network* e i nuovi canali di comunicazione (ad es. *Facebook*, *Twitter*, ecc.), i quali non sono presidiati da discipline specifiche, regole deontologiche e controlli da parte di apposite Autorità di vigilanza.

Ciò rende di estrema importanza, da un lato, circoscrivere il più possibile, anche in via interpretativa e attraverso l'informazione e la formazione dei dipendenti, il ricorso a tale istituto, e dall'altro, costruire in modo pienamente efficace e conforme sia alle prescrizioni del Decreto, sia alle Linee Guida ANAC i canali interni di segnalazione.

Per ricorrere a tale procedura, deve ricorrere almeno una delle seguenti condizioni:

• che si sia previamente utilizzato il canale interno e/o esterno, ma non vi sia stato riscontro o non vi sia stato dato seguito entro i termini previsti dal decreto;

• che il segnalante ritenga sussistere fondati motivi di un *"pericolo imminente e palese per il pubblico interesse"*, considerato come una situazione di emergenza o di rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richieda che la violazione sia tempestivamente svelata con ampia risonanza per impedirne gli effetti.

• che il segnalante ritenga sussistere fondati motivi per ritenere che la segnalazione esterna possa comportare un rischio di ritorsione oppure non avere efficace seguito, perché ad esempio potrebbe ricorrere un pericolo di distruzione delle prove o di collusione tra l'Autorità preposta a ricevere la segnalazione e l'autore della violazione.

Dovrebbe in altri termini trattarsi di situazioni particolarmente gravi di negligenza o comportamenti dolosi all'interno dell'ente.

Anche in tali casi, inoltre, i fondati motivi che legittimano il ricorso alla segnalazione esterna devono essere fondati sulla base di circostanze concrete che devono essere allegate alla segnalazione e su informazioni effettivamente acquisibili.

www.energiacorrente.it

Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)

info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

Nelle LG si precisa, infine, che ove il soggetto che effettui una divulgazione pubblica riveli la propria identità, non si pone un problema di tutela della riservatezza, fermo restando che gli verranno garantite le altre tutele previste dal Decreto. Mentre se lo stesso ricorre a pseudonimo o *nickname*, l'ANAC tratterà la segnalazione alla stregua di una segnalazione anonima e avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, in caso di disvelamento successivo dell'identità dello stesso, le tutele previste se ha subito ritorsioni.

Sebbene sul punto nulla sia detto espressamente, anche questa puntualizzazione sembra confermare l'idea che, in via generale, spetti all'ANAC valutare se effettivamente la divulgazione pubblica sia stata legittimamente effettuata e nel rispetto dei presupposti richiesti dalla norma.

www.energiacorrente.it

Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)

info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

4. DIFFUSIONE DEL MODELLO - INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

4.1. DIFFUSIONE DEL MODELLO

La Società, al fine di dare efficace attuazione al Modello, assicura la corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione, dunque anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano, anche occasionalmente, nell'interesse o a vantaggio della Società (collaboratori, consulenti esterni, agenti, fornitori, ecc.) svolgendo un'attività dalla quale la medesima potrebbe incorrere in responsabilità amministrativa.

Tutti gli esponenti che operano all'interno, nonché i *partners* ed i collaboratori esterni sono tenuti ad avere piena conoscenza degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello e delle modalità attraverso le quali la Società ha inteso perseguirli, approntando un adeguato sistema di procedure e controlli.

4.2. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

La Società ha definito uno specifico piano di comunicazione e formazione - gestito dalla Funzione Gestione Personale in stretta collaborazione con l'O.d.V. - finalizzato a diffondere ed illustrare a tutto il personale il Modello.

In particolare, per ciò che concerne la **comunicazione**, si prevede:

- l'inserimento in bacheca di un estratto del Modello e di tutte le informazioni necessarie alla sua comprensione ed implementazione;
- la diffusione del Modello sull'*Intranet* aziendale ed invio dello stesso tramite posta elettronica a tutti i dipendenti;
- la consegna ai componenti degli organi sociali ed ai soggetti con funzioni di rappresentanza della Società della copia cartacea del Modello al momento dell'accettazione della carica loro conferita;

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.
Energia Corrente S.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

- la consegna ai neo-assunti, unitamente alla documentazione prevista in sede di assunzione, del Modello, anche attraverso posta elettronica.

La **formazione del personale** si pone come obiettivo quello di far conoscere il Modello adottato dalla Società e di sostenere adeguatamente tutti coloro che sono coinvolti nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, attraverso interventi diversificati a seconda della posizione e del ruolo ricoperto dal dipendente, in un'ottica di personalizzazione dei percorsi e di reale rispondenza ai bisogni delle singole risorse.

Pertanto, in linea generale, si prevedono moduli di formazione generale e moduli di approfondimento specifici e mirati, nei contenuti e nella frequenza, per ciascuna area ritenuta a rischio, in funzione della qualifica dei destinatari.

A tale riguardo periodicamente la Funzione Gestione Personale predispone, con la collaborazione dell'O.d.V. e di eventuali professionisti esterni aventi specifica competenza in materia di 231, un piano di formazione che deve prevedere:

- una formazione di base (anche attraverso modalità *e-learning*) che consente la divulgazione tempestiva e capillare dei contenuti comuni a tutto il personale – normativa di riferimento (D.lgs. 231/2001 e reati presupposto), Modello e suo funzionamento, contenuti del Codice Etico;
- specifici interventi in aula per le persone che operano nelle strutture in cui maggiore è il rischio di comportamenti illeciti;
- moduli di approfondimento in caso di aggiornamenti normativi o del Modello.

La partecipazione ai momenti formativi sopra descritti è obbligatoria: è compito della Funzione Gestione Personale informare l'O.d.V. sui risultati – in termini di adesione – di tali corsi.

La reiterata ingiustificata mancata partecipazione ai suddetti programmi di formazione da parte dei dipendenti comporterà l'irrogazione di una sanzione disciplinare che sarà comminata secondo le regole indicate nel successivo paragrafo 5 del presente Modello - Parte Generale.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente lo stato di attuazione del piano di formazione.

4.3. ATTIVITA' DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLE SEGNALAZIONI *WHISTLEBLOWING*.

Come anticipato al precedente Capitolo, il Decreto n. 24/2023, al fine di garantire una gestione

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

consapevole, accurata e professionale delle segnalazioni *whistleblowing*, mira a sensibilizzare - anche attraverso un'attività di formazione e informazione - i soggetti interni ed esterni a vario titolo coinvolti circa le implicazioni etiche, legali e di riservatezza che scaturiscono dalle procedure di segnalazione.
A tal fine, sono dunque prescritti i seguenti oneri formativi e informativi:

- gli uffici o le persone cui è demandata la gestione del canale di segnalazione devono ricevere una specifica formazione relativa alla gestione del canale;
- gli uffici o le persone cui è demandata la gestione del canale di segnalazione mettono a disposizione della persona segnalante (a titolo esemplificativo, personale interno, consulenti esterni, azionisti, Partner commerciali, fornitori, ecc.) informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne od esterne.

Obblighi di formazione. La formazione del personale che gestisce il canale di segnalazione è di fondamentale importanza per assicurare che le segnalazioni ricevute siano trattate in maniera adeguata e in conformità alle disposizioni applicabili. A tal fine, il personale cui è affidata la gestione del canale di segnalazione deve ricevere un'adeguata formazione sulle seguenti tematiche:

- **aspetti normativi**, che riguardano i principi e le disposizioni contenute nel Decreto, con specifico *focus* in merito agli adempimenti che devono essere svolti nella gestione del canale, nonché rispetto agli adempimenti in ambito *data protection*;
- **procedure e presupposti**: approfondita panoramica delle *policies*, procedure e modalità operative adottate, anche per prassi, dall'impresa per la gestione del canale di segnalazione (ad esempio, le fasi di gestione delle segnalazioni dal momento della ricezione, alla successiva attività di istruttoria e riscontro al segnalante);
- **principi generali di comportamento**: al fine di favorire un'adeguata comprensione e consapevolezza di alcuni principi generali quali, ad esempio: i) confidenzialità e riservatezza: necessità di applicare opportune misure tecniche e organizzative da parte del personale cui è affidata la gestione delle segnalazioni, al fine di salvaguardare la confidenzialità delle informazioni durante tutto il processo di gestione delle segnalazioni; ii) etica ed integrità: promozione di un ambiente etico e integro all'interno dell'impresa, nonché in merito all'importanza di agire con onestà, trasparenza e responsabilità nella gestione delle segnalazioni; iii) ascolto attivo, competenze comunicative e collaborazione: sensibilizzazione del personale cui è affidata la gestione delle segnalazioni circa l'ascolto attivo, la comunicazione empatica e la comprensione degli aspetti psicologici connaturati alla

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

gestione delle segnalazioni, con particolare riguardo alle interlocuzioni con la persona segnalante, nonché in merito alle opportune ed adeguate pratiche di collaborazione in *team* con le altre funzioni aziendali coinvolte nella gestione della segnalazione (ad esempio, funzione legale, funzione risorse umane, O.d.V.).

Tale formazione dovrà essere erogata con **cadenza periodica**, al fine di garantire l'efficacia della suddetta formazione. La formazione dovrebbe essere integrata in caso di aggiornamenti normativi in merito alle disposizioni rilevanti e applicabili relativamente alla gestione dei canali di segnalazione.

In aggiunta a quanto previsto dal dettato normativo con riferimento al gestore delle segnalazioni, si suggerisce di assicurare un'**adeguata formazione in merito alle tematiche esposte a tutto il personale interno** (**ivi compresa la disciplina sul trattamento dei dati personali**), così da creare un'opportuna consapevolezza circa le finalità e le tutele riconosciute dal Decreto, nonché una cultura di integrità e responsabilità all'interno dell'impresa.

Obblighi informativi. Il Decreto prevede che vengano messe a disposizione della persona segnalante informazioni chiare circa il canale, le procedure e i presupposti per effettuare le segnalazioni, interne o esterne.

A tal fine, deve essere garantita un'adeguata informativa in ordine all'utilizzo del canale interno – parallelamente a quanto accade con quello esterno gestito da ANAC – con particolare riguardo ai presupposti per effettuare le segnalazioni attraverso tali canali, ai soggetti competenti cui è affidata la gestione delle segnalazioni interne, nonché alle procedure adottate, a tal fine, dall'ente.

In particolare, tali informazioni devono essere esposte nei luoghi di lavoro in un punto visibile, accessibile a tutte le persone (ivi comprese quelle che, pur non essendo presenti fisicamente nei luoghi di lavoro, sono legittimate a effettuare segnalazioni di *whistleblowing*), nonché in una sezione apposita del sito *web* istituzionale dell'ente e, laddove implementata, della piattaforma informatica.

Verranno fornite tramite gli strumenti anzidetti le seguenti informazioni:

• soggetti legittimati a effettuare le segnalazioni;

• soggetti che godono delle misure di protezione riconosciute dal Decreto;

• violazioni che possono essere segnalate;

• presupposti per effettuare la segnalazione interna o esterna;

• indicazioni sul canale di segnalazione implementato dall'impresa (e le relative istruzioni circa le modalità di funzionamento dello stesso), nonché quello esterno gestito da ANAC;

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

• procedure che la persona segnalante deve seguire per effettuare in maniera corretta una segnalazione (a titolo esemplificativo, gli elementi che la segnalazione deve contenere);

• soggetti competenti cui è affidata la gestione delle segnalazioni interne;

• attività che, una volta correttamente effettuata la segnalazione, devono essere svolte dal soggetto che ha ricevuto e che gestisce la segnalazione;

• tutele riconosciute dal Decreto al segnalante e agli altri soggetti che godono di protezione;

• condizioni al verificarsi delle quali è esclusa la responsabilità del segnalante (anche in sede penale, civile o amministrativa) previste dall'art. 20 del Decreto;

• sistema sanzionatorio adottato dalla Impresa e da ANAC in caso di violazione delle disposizioni del Decreto.

www.energiacorrente.it

Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)

info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

5. SISTEMA DISCIPLINARE

5.1. FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE

Il combinato disposto degli artt. 6, comma 2, lett e), e 7, comma 4, lett. b), del Decreto prevede, quale condizione per un'efficace attuazione del Modello, "*un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello*".

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce presupposto essenziale della valenza esimente del Modello rispetto alla responsabilità amministrativa dell'Ente. La Società istituisce quindi un sistema disciplinare specifico, volto a punire tutti quei comportamenti che integrino violazioni del Modello, nonché dei principi e delle disposizioni contenuti nel Codice Etico.

Nello specifico, costituisce illecito disciplinare:

- la violazione delle norme comportamentali contenute nel Codice Etico;
- la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello;
- la violazione della procedure e dei protocolli interni, parte integrante del Modello;
- la violazione degli obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- l'ostacolo ai controlli, l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni ed alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli delle procedure ed all'Organismo di Vigilanza, ovvero altre condotte idonee a violare o eludere i sistemi di controllo previsti nel Modello;
- le violazioni concernenti il sistema di segnalazione di illeciti, cd. *whistleblowing.*

L'applicazione di sanzioni a fronte di un illecito disciplinare è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

Destinatari del presente sistema disciplinare sono tutti coloro che sono tenuti all'osservanza del Modello e del Codice Etico, indicati al precedente paragrafo 2.4.

Il Sistema Disciplinare previsto dal Modello è complementare, e non alternativo, al sistema

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

disciplinare previsto dal CCNL vigente ed applicabile alle diverse categorie dei dipendenti della Società.

L'adeguata conoscenza del modello da parte dei lavoratori è garantita nell'ambito delle disposizioni relative alla diffusione del Modello in ambito aziendale e alla formazione del personale.

Il procedimento disciplinare. Per ciascuna categoria di soggetti Destinatari del sistema disciplinare è previsto un particolare procedimento per l'irrogazione delle sanzioni, che tiene conto della natura del rapporto tra il soggetto nei cui confronti si procede e la Società.

La garanzia del contraddittorio è soddisfatta, oltre che con la previa pubblicità del Modello, con la previa contestazione scritta in modo specifico, immediato e immutabile degli addebiti (cfr. art. 7, comma 2, Statuto dei Lavoratori).

Le violazioni saranno valutate nei termini che seguono:

- violazione lieve: ogni violazione che non abbia prodotto danni e/o pregiudizi di qualunque tipo, compreso il pregiudizio all'immagine dell'Ente e non abbia prodotto conseguenze nei rapporti con gli altri esponenti dell'Ente stesso;
- violazione grave: ogni violazione di una o più regole o principi previsti dal Modello, dal Codice Etico, dai presidi previsti e richiamati nel Modello; nonché, ogni violazione degli obblighi informativi all'OdV, tale da esporre la Società al rischio di applicazione di una sanzione prevista dal Decreto;
- violazione molto grave: ogni violazione di una o più regole o principi previsti dal Modello, dal Codice Etico, dai presidi previsti e richiamati nel Modello stesso; nonché, ogni violazione degli obblighi informativi all'OdV, tale da esporre la Società al rischio di applicazione di una sanzione prevista dal Decreto e da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia con l'Ente, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

Nella valutazione della violazione, saranno considerati i seguenti parametri:

- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione;
- eventuale recidiva;
- gravità del danno o del pericolo cagionato alla Società;

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

- pluralità delle violazioni e ripetizione delle stesse da parte di chi è già stato sanzionato;
- mansioni del lavoratore/attività lavorativa svolta dall'interessato;
- posizione funzionale dell'interessato e/o delle persone coinvolte;
- altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

Nelle ipotesi di tentativo di commissione dei reati contemplati dal Decreto e rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono modificate da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del Decreto). L'esclusione di sanzioni si giustifica in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e Soggetti che agiscono in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p. Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, il sistema disciplinare che prevede l'irrogazione delle sanzioni di seguito descritte è portato a conoscenza di tutti i destinatari mediante affissione all'interno della Società.

Il procedimento disciplinare deve essere attivato tempestivamente e l'eventuale irrogazione della sanzione deve avvenire entro un termine ragionevole e certo dall'apertura del procedimento stesso nel rispetto delle normative vigenti in materia (cfr. art. 7, comma 8, Statuto dei Lavoratori).

Esso si apre a seguito della ricezione, da parte dell'Amministratore Delegato ovvero da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, della comunicazione con cui l'O.d.V. segnala l'avvenuta violazione del Modello a fronte di una segnalazione ricevuta ovvero dell'acquisizione, durante la propria attività di vigilanza, di elementi idonei a configurare il pericolo di una violazione del Modello.

Tale comunicazione dovrà indicare:

3. una breve descrizione della condotta contestata e delle circostanze che hanno portato alla sua individuazione;
4. l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano violate;
5. le generalità del soggetto responsabile, qualora individuato;
6. la documentazione probatoria disponibile.

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

La fase istruttoria, diretta ad accertare la fondatezza della ipotetica violazione sulla base delle risultanze delle attività dell'O.d.V., è dunque condotta, nello stretto tempo occorrente, dalla Funzione di gestione del personale.

Qualora la segnalazione della violazione dovesse rivelarsi infondata, la Funzione investita dell'istruttoria procederà all'archiviazione con provvedimento motivato da conservare presso la sede della Società e da comunicarsi all'O.d.V.

Qualora, invece, la segnalazione della violazione dovesse rivelarsi fondata, la fase di contestazione ed eventuale irrogazione della sanzione, nel rispetto della normativa vigente (Codice Civile, Statuto dei Lavoratori e CCNL), è invece condotta:

- dall'Amministratore Delegato per quanto concerne le violazioni compiute dal personale subordinato (ossia operai, impiegati, quadri e dirigenti) e dai lavoratori autonomi, consulenti esterni e *partners* commerciali;
- dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea, a seconda dei casi, per le violazioni compiute dai membri del Consiglio di Amministrazione o dai componenti del Collegio Sindacale.

La violazione di una regola di condotta, di un divieto o di un presidio previsti dal Modello, si presume di natura colposa e la gravità della stessa sarà valutata caso per caso.

Al fine di rendere il sistema disciplinare idoneo e quindi efficace, sarà valutata la sanzionabilità anche della mera condotta che ponga a rischio le regole, i divieti e i presidi previsti dal Modello o anche solo gli atti preliminari finalizzati alla loro violazione.

In ogni caso, le fasi di contestazione della violazione, nonché quelle di determinazione ed effettiva applicazione delle sanzioni sono svolte nel rispetto delle procedure previste nelle norme di legge e di regolamento vigenti, nonché della contrattazione collettiva e del codice disciplinare aziendale.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'O.d.V. e dal Responsabile della Funzione di gestione del personale.

E' sempre riconosciuto alla Società il diritto di chiedere il risarcimento degli eventuali danni alla stessa, causati dai comportamenti posti in essere in violazione del Modello.

5.2. MISURE SANZIONATORIE

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

5.2.1. SANZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE

Gli illeciti disciplinari commessi da operai, impiegati e quadri dipendenti della Società comportano l'adozione – nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili – delle seguenti sanzioni disciplinari che rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale, costituito dalle norme del codice civile in materia e dalle norme pattizie previste dal Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti da aziende del Terziario (CCNL Commercio).

In particolare, in applicazione del CCNL sopra richiamato, si prevede che:

- Incorre nei provvedimenti di BIASIMO VERBALE O SCRITTO il lavoratore che violi per la prima volta le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'O.d.V. delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e del Codice Etico.

- Incorre nel provvedimento della MULTA, in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione, il lavoratore che, recidivo, violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e del Codice Etico.

- Incorre nel provvedimento della SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE fino ad un massimo di dieci giorni di lavoro effettivo il lavoratore che – nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e del Codice Etico, nonché compiendo atti contrari all'interesse della Società – arrechi danno alla stessa o la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo per l'integrità dei beni dell'azienda; incorre nel medesimo provvedimento il lavoratore che risulti aver compiuto atti ritorsivi o discriminatori nei confronti di un segnalante (*whistleblowing*), per motivi direttamente o indirettamente legati alla segnalazione, così come il lavoratore denunciante che risulta aver diffuso segnalazioni infondate, con dolo o colpa grave;

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

- Incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA SENZA PREAVVISO il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello o del Codice Etico e diretto in modo univoco al compimento di un Reato, determinando un danno notevole o una situazione di notevole pregiudizio per la Società ovvero tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure sanzionatorie previste dal Decreto.

Per quanto riguarda le violazioni concernenti la disciplina delle segnalazioni *whistleblowing*:

- Incorre nel provvedimento della MULTA il lavoratore che, avendo effettuato una segnalazione, è stato giudicato responsabile per i reati di diffamazione o di calunnia (o comunque per i medesimi reati commessi in connessione a denuncia) con sentenza, anche di primo grado, ovvero qualora sia stata accertata la sua responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave;
- Incorre nel provvedimento della SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE o fino ad un massimo di dieci giorni di lavoro effettivo, ovvero nel provvedimento di LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA SENZA PREAVVISO, nei casi più gravi:

a) il lavoratore che commetta qualsiasi ritorsione - da intendersi come comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione (della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica) - che provoca o può provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto alla persona segnalante (o alla persona che ha sporto la denuncia o che ha effettuato una divulgazione pubblica) e/o agli altri soggetti specificamente individuati dalla norma;

b) il lavoratore che abbia messo in atto azioni o comportamenti con i quali la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla;

c) abbia violato l'obbligo di riservatezza, essendovi tenuto in ragione del ruolo ricoperto nell'ambito della procedura di *whistleblowing* adottata dalla Società.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, ai sensi di quanto previsto dal codice disciplinare aziendale, in relazione:

5 all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;

6 al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

7 alle mansioni del lavoratore;

8 alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti l'inadempimento;

9 alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

In ossequio al principio del contraddittorio, deve essere sempre assicurato il coinvolgimento del soggetto interessato: una volta formulata – in maniera tempestiva, specifica e per iscritto – la contestazione dell'addebito, l'interessato avrà sempre la possibilità di addurre giustificazioni a difesa del suo comportamento.
La comminazione della sanzione disciplinare deve essere sempre motivata e comunicata per iscritto all'interessato.

5.2.2. SANZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI SUBORDINATI CON LA QUALIFICA DI DIRIGENTI

Gli illeciti disciplinari commessi da dirigenti della Società determinano l'applicazione delle sanzioni secondo le modalità previste per le altre categorie di dipendenti, nel rispetto del principio di proporzionalità e del contraddittorio di cui al punto precedente e secondo i medesimi criteri ivi indicati, nonché, in generale, del Contratto Collettivo e delle norme di legge applicabili al rapporto di lavoro.

5.2.3. SANZIONI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

La messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni ed alle procedure previste o richiamate dal Modello da parte degli Amministratori va denunciata senza indugio all'O.d.V.

Se la denuncia non è manifestamente infondata, l'O.d.V. ne informerà tempestivamente il Presidente del C.d.A. e il Presidente del Collegio Sindacale (se sono i soggetti coinvolti nella violazione, la denuncia verrà indirizzata all'Amministratore e al Sindaco più anziani di età). Saranno quindi il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale a valutare la situazione e ad adottare i

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

provvedimenti disciplinari ritenuti più idonei, tra cui:

- la sospensione dalla carica per un periodo compreso tra un mese e sei mesi;
- la revoca delle deleghe all'Amministratore;
- la decurtazione degli emolumenti all'Amministratore senza deleghe;
- la convocazione dell'Assemblea per l'adozione del provvedimento di revoca di cui all'art. 2383 c.c. (ossia la revoca).

In particolare, si prevede che il Consiglio di Amministrazione, a seconda della gravità della violazione, disponga la sospensione dalla carica (per un periodo compreso tra 1 mese e 6 mesi) o la revoca delle deleghe (con la conseguente decurtazione degli emolumenti) nei confronti dell'Amministratore delegato o la decurtazione degli emolumenti nei confronti dell'Amministratore senza deleghe, che:

a) violi le procedure aziendali e/o adotti comportamenti non coerenti con il Modello e/o con il Codice Etico, compiendo atti che arrechino o possano arrecare danno all'azienda, esponendola ad una situazione oggettiva di pericolo riguardante l'integrità del patrimonio;

b) adotti, nell'espletamento delle attività a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni ed alle procedure contenute o richiamate nel Modello e/o nel Codice Etico, e sia diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato ai sensi del Decreto;

c) commetta le seguenti violazioni concenenti la disciplina delle segnalazioni *whistleblowing*:

i) in qualità di segnalante, sia stato giudicato responsabile per i reati di diffamazione o di calunnia (o comunque per i medesimi reati commessi in connessione a denuncia) con sentenza, anche di primo grado, ovvero qualora sia stata accertata la sua responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave;

ii) abbia omesso o concorso nell'omettere l'istituzione dei canali di segnalazione e/o l'adozione di procedure di *whistleblowing* conformi alla normativa;

ii) commetta qualsiasi ritorsione - da intendersi come comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione (della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica) - che provochi o possa provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto alla persona segnalante (o alla persona che ha sporto la denuncia o che ha effettuato una divulgazione pubblica) e/o agli altri soggetti

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

specificamente individuati dalla norma;

iii) abbia messo in atto azioni o comportamenti con i quali la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla;

iv) abbia omesso o concorso nell'omettere di apprestare gli idonei presidi per garantire la tutela della riservatezza dei soggetti sottoposti alla protezione dal D.Lgs. 24/2023.

L'Assemblea adotterà il Provvedimento di Revoca di cui all'art. 2383 c.c. nei confronti dell'Amministratore che:

- nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, assuma un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni o delle previsioni contenute o richiamate nel Modello e/o nel Codice Etico e tali da determinare il rischio di concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto;
- commetta taluna delle violazioni concernenti la disciplina *whistleblowing*, come sopra riportate, in forma particolarmente grave o comunque tale da aver comportato l'applicazione, da parte di ANAC, di una sanzione di rilevante importo nei suoi riguardi.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari sopra citate non esclude la facoltà della Società di promuovere, *ex* art. 2393 c.c., l'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori. Ove l'Amministratore sia inoltre munito di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione della sanzione disciplinare comporterà anche la revoca automatica della procura stessa.

5.2.4. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI SINDACI

La messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni ed alle procedure previste o richiamate dal Modello da parte dei Sindaci va denunciata tempestivamente all'O.d.V.

Se la denuncia non è manifestamente infondata, l'O.d.V. ne informerà tempestivamente il Presidente del CdA e il Presidente del Collegio Sindacale (se sono i soggetti coinvolti nella violazione, la denuncia verrà indirizzata all'Amministratore e al Sindaco più anziani di età). Sarà quindi il Consiglio di Amministrazione a valutare la situazione e ad adottare i provvedimenti disciplinari ritenuti più idonei, tra cui:

a) la diffida al puntuale rispetto delle previsioni;

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

b) la sospensione dalla carica per un periodo compreso tra un mese e sei mesi;

c) la convocazione dell'Assemblea per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2400 c.c. (revoca), che deve essere successivamente approvato con decreto dal Tribunale, sentito il Sindaco stesso.

In particolare, si prevede che il Consiglio di Amministrazione, a seconda della gravità della violazione, diffidi al puntuale rispetto delle previsioni o sospenda dalla carica (per un periodo compreso tra un mese e sei mesi) il sindaco che:

1. violi le procedure aziendali e/o adotti comportamenti non coerenti con il Modello e/ o con il Codice Etico, compiendo atti che arrechino o possano arrecare danno all'azienda, esponendola ad una situazione oggettiva di pericolo riguardante l'integrità del patrimonio;
2. adotti, nell'espletamento delle attività a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni ed alle procedure contenute o richiamate nel Modello e/o nel Codice Etico e sia diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato ai sensi del Decreto;
3. commetta le seguenti violazioni, concernenti la disciplina di segnalazione *whistleblowing*:

i) avendo effettuato una segnalazione, sia stato giudicato responsabile per i reati di diffamazione o di calunnia (o comunque per i medesimi reati commessi in connessione a denuncia) con sentenza, anche di primo grado, ovvero sia stata accertata la sua responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave;
ii) commetta qualsiasi ritorsione - da intendersi come comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione (della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica) - che provoca o può provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto alla persona segnalante (o alla persona che ha sporto la denuncia o che ha effettuato una divulgazione pubblica) e/o agli altri soggetti specificamente individuati dalla norma;
iii) abbia messo in atto azioni o comportamenti con i quali la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla;
iv) abbia violato l'obbligo di riservatezza, essendovi tenuto in ragione del ruolo ricoperto nell'ambito della procedura di *whistleblowing* adottata dalla Società.

L'Assemblea adotterà il Provvedimento di revoca di cui all'art. 2400 c.c. nei confronti del sindaco che:

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

- nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, assuma un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni o delle previsioni contenute o richiamate nel Modello e/o nel Codice Etico e tali da determinare il rischio di concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto;

- commetta taluna delle violazioni concernenti la disciplina *whistleblowing*, come sopra riportate, in forma particolarmente grave o comunque tale da aver comportato l'applicazione, da parte di ANAC, di una sanzione di rilevante importo nei suoi riguardi.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari sopra citate non esclude la facoltà della Società di promuovere, *ex* art. 2407 comma 3 c.c., l'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci.

5.2.5. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI AUTONOMI, CONSULENTI ESTERNI E *PARTNERS* COMMERCIALI

I contratti stipulati dalla Società con i Lavoratori Autonomi, consulenti esterni e *partners* commerciali devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza dei contenuti del Modello adottato dalla Società stessa ai sensi del Decreto.

I contratti con tali soggetti conterranno una specifica clausola di recesso e/o di risoluzione connesse all'inadempimento di tali obbligazioni, fermo restando il diritto della Società di rivalersi per gli eventuali danni verificatisi in conseguenza di dette condotte, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto o da parte dell'ANAC per le violazioni concernenti la disciplina delle segnalazioni *whistleblowing*.

Nei contratti con consulenti esterni e *partners* commerciali, ed in generale con tutti coloro che abbiano rapporti con la società per lo svolgimento di qualsiasi prestazione lavorativa, ivi compresi gli agenti e gli appaltatori di servizi, saranno inserite specifiche clausole che impegnino tali soggetti ad informare i propri dipendenti, utilizzati dalla Società o che svolgano la loro prestazione presso o in favore di quest'ultima:

- ➢ dei rischi che possono comportare la responsabilità amministrativa della Società;
- ➢ dell'esistenza del Codice Etico e Modello;
- ➢ e dell'obbligo di attenersi a questi.

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.

La Società provvederà, inoltre, a prevedere sanzioni specifiche ed efficaci nel caso di violazione del Codice Etico e del Modello da parte di questi ultimi, nonché di inserire specifiche clausole di recesso e/o clausole risolutive espresse connesse alla suddetta violazione.

5.2.6. SANZIONI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE E/O ALTRO SOGGETTO ADIBITO ALLA GESTIONE DEL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE *WHISTLEBLOWING*.

Chiunque sia stato insignito del ruolo di gestore delle segnalazioni *whistleblowing*, che pervengono attraverso il canale interno (o i canali interni) adottato dall'Azienda, è soggetto alle sanzioni indicate ai paragrafi precedenti, in base alla specifica natura del rapporto che lo lega alla Società (contratto di lavoro subordinato, atto di nomina in qualità di amministratore, sindaco, appartenente all'organismo di vigilanza, contratto di servizio o di prestazione d'opera, di fornitura, ecc.), a fronte delle seguenti violazioni:

- commissione di qualsiasi ritorsione - da intendersi come comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione (della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica) - che provoca o può provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto alla persona segnalante (o alla persona che ha sporto la denuncia o che ha effettuato una divulgazione pubblica) e/o agli altri soggetti specificamente individuati dalla norma;
- mancata effettiva attivazione dei canali di segnalazione;
- mancata adozione od osservanza delle procedure di *whistleblowing* messe a disposizione dalla Società;
- mancata effettuazione di attività di verifica ed analisi a riguardo delle segnalazioni ricevute;
- messa in atto di azioni o comportamenti con i quali la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla;
- la violazione dell'obbligo di riservatezza;
- in qualità di segnalante, sia stato giudicato responsabile per i reati di diffamazione o di calunnia (o comunque per i medesimi reati commessi in connessione a denuncia) con sentenza, anche di primo grado, ovvero sia stata accertata la sua responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave.

www.energiacorrente.it
Energia Corrente S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)
info@energiacorrente.it
energia.corrente@pec.it
Tel. + 39 0547 419980
Fax + 39 0547 419993
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
CF e P. IVA 03672520404
REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000 i.v.